

**Attuazione del Piano d'azione della Svizzera
„Parità tra donna e uomo“
da parte delle autorità federali**

Rapporto del Consiglio federale

in attuazione del postulato 00.3222 della Commissione 00.016-CN

Novembre 2002

Distribuzione:

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
Schwarztorstrasse 51
3003 Berna

Tel. 031 322 68 43 Fax 031 322 92 81
e-mail: ebg@ebg.admin.ch
www.equality-office.ch

Berna, novembre 2002

**Rapporto sull'attuazione
del Piano d'azione della Svizzera
«Parità tra donna e uomo»**

Indice

Riassunto
Introduzione
Analisi dettagliata di ogni capitolo

Riassunto

Il presente rapporto è stato elaborato in risposta alla mozione 00.3222, depositata il 29.05.2000 in Consiglio nazionale dalla Commissione 00.016-CN. La mozione chiedeva al Consiglio federale di informare il Parlamento sull'attuazione del Piano d'azione della Svizzera «Parità tra donna e uomo» (detto qui in seguito PA). Il PA si iscrive negli impegni assunti dagli Stati nel 1995 durante la IV Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne (Pechino) e rispecchia la struttura e il contenuto del Programma d'azione adottato in quell'occasione. La struttura del presente rapporto ricalca quella del PA, eccetto per quanto riguarda le misure prese a livello internazionale, che sono raggruppate in un unico capitolo, collocato alla fine.

Il rapporto consente di fornire un'immagine dettagliata del notevole lavoro già svolto dall'Amministrazione federale, spaziando dai campi d'azione privilegiati (p. es. formazione ed economia) a quelli rimasti alquanto trascurati (p. es. media e ambiente). Esso permette all'Amministrazione federale di valutare in quali settori la necessità di adottare provvedimenti appare più pressante. Al rapporto vanno premesse tre osservazioni importanti.

La prima osservazione è che la maggior parte delle misure del PA riguardanti le autorità federali sono state attuate: talvolta solo in parte, ma talvolta anche in modo molto esteso. Ciò significa che durante l'elaborazione del PA si sono effettivamente considerati gli orientamenti del lavoro dell'Amministrazione federale: quest'ultima ha eseguito i suoi progetti. L'Amministrazione federale ha perciò compiuto dei grandi sforzi nel senso delle misure auspicate dal PA, le quali hanno anche determinato numerose collaborazioni tra gli uffici. Per le misure importanti gli uffici e i dipartimenti hanno, nella maggior parte dei casi, messo a disposizione delle risorse finanziarie o del personale, generalmente nell'ambito del loro budget ordinario. Per realizzare talune misure sono inoltre stati distribuiti dei mandati esterni. Sono pure state organizzate campagne di informazione e di sensibilizzazione su vari temi, mentre sul mercato sono uscite diverse pubblicazioni relative all'una o all'altra misura. Il rapporto informa inoltre delle azioni intraprese in favore della parità pur non essendo previste dal PA.

Le difficoltà legate all'attuazione sono principalmente dovute alla mancanza di risorse finanziarie e di personale, soprattutto laddove le nuove misure avrebbero richiesto mezzi supplementari. Varie misure non sono state attuate perché non rappresentano una priorità per il dipartimento o l'ufficio interessato. Ma talvolta intervengono anche altri fattori. Alcune misure non sono infatti (ancora) state attuate perché spetta ad altri attori – p. es. al Parlamento o, se del caso, al popolo – prendere la decisione finale.

La seconda osservazione è che malgrado le numerose azioni intraprese in favore della parità, il PA sembra essere poco utilizzato in quanto strumento di lavoro. La maggior parte delle misure attuate sono state realizzate senza un riferimento diretto al PA. Quest'ultimo è generalmente stato oggetto di una diffusione puntuale negli uffici e nei dipartimenti, eccezion fatta per la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), che lo ha sistematicamente distribuito alle varie unità organizzative,

corredato da una lettera d'accompagnamento. Il PA è stato distribuito soprattutto alle persone che già si interessavano alle questioni inerenti alla parità o ai diritti umani delle donne, nonché alle delegate alla parità attive in seno all'Amministrazione federale. Nei dipartimenti e negli uffici il PA non ha dato origine a una strategia di attuazione. Per le persone ancora poco informate, il PA non ha perciò avuto nessun ruolo in quanto strumento di sensibilizzazione alla prospettiva dell'uguaglianza.

La terza osservazione è connessa all'importanza dell'approccio volto a integrare la dimensione delle pari opportunità (gender mainstreaming). Questo approccio integrato rappresenta una strategia (relativamente) nuova per facilitare la realizzazione della parità in tutti i campi, non solo sul piano formale, ma anche nella prassi. Il PA ne ha fatto la sua prima priorità, chiedendo che esso sia applicato «a tutti i programmi, a tutte le politiche e a tutte le prassi». Questo approccio viene tuttavia ancora spesso confuso con la promozione delle carriere femminili. Tutti gli uffici e i dipartimenti sono molto coscienti del problema della sottorappresentanza femminile fra i quadri, molti di essi compiono degli sforzi e hanno anche emanato regole specifiche, oltre ad applicare le istruzioni¹ del Consiglio federale.

Per contro, il concetto di approccio integrato alla parità non è ancora sufficientemente conosciuto e la sua pratica varia molto secondo i dipartimenti e gli uffici. Occorre compiere un grande sforzo d'informazione, di formazione e di messa a disposizione degli strumenti necessari: questo sforzo è ora in corso. In risposta a una raccomandazione del Consiglio nazionale² datata del novembre 1999, il Consiglio federale ha incaricato il gruppo di lavoro interdipartimentale (GLI) «Seguito della IV Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne» di presentare delle proposte che permettano di aumentare la comprensione dell'Amministrazione federale e la sua competenza in materia di uguaglianza. Questo gruppo di lavoro, incaricato anche di elaborare il presente rapporto, ha costituito allo scopo un sottogruppo. Sulla base delle esperienze maturate in alcuni dipartimenti e uffici, il sottogruppo elabora delle proposte sui mezzi che consentano di integrare la prospettiva della parità nel lavoro quotidiano dei dipartimenti e degli uffici (dépliants, moduli formativi, strumenti di controllo).³ La Conferenza dei segretari generali dei dipartimenti dovrà decidere quale seguito dare loro.

Il rapporto mette in evidenza la necessità di disporre di criteri per decidere, condurre e valutare le azioni in materia di parità. L'Amministrazione federale non dispone ancora degli strumenti adeguati. Il GLI «Seguito della IV Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne di Pechino» può indubbiamente allestire un rapporto regolare sulla situazione,⁴ anche se il rapporto periodico della Svizzera concernente l'attuazione della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni discriminazione nei confronti della donna (Rapporto CEDAW)⁵ fornisce già una presentazione dettagliata degli sforzi compiuti dalle autorità federali (e cantonali) per migliorare la parità tra donne e uomini. Tuttavia, questo gruppo di lavoro non ha le risorse necessarie per sostenere gli uffici e i dipartimenti nel loro compito quotidiano. Considerata la diversità dei temi, occorrerà indubbiamente adattare gli strumenti ai vari settori. Spetta al Consiglio federale, ai dipartimenti e agli uffici proseguire la loro azione, in particolare sviluppare e applicare degli strumenti idonei a far progredire la parità tra donne e uomini garantita dall'art. 8 cpv. 3 della Costituzione federale.

¹ Istruzioni concernenti il miglioramento della rappresentanza e della situazione professionale della donna nell'Amministrazione generale della Confederazione, del 18 dicembre 1991.

² Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 18 novembre 1999: L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo: valutazione dell'efficacia dopo dieci anni di attività.

³ V. risposta del Consiglio federale del 18 dicembre 2001 alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale.

⁴ Cfr. misura M3 (misura 3 nel capitolo M): creare un gruppo che accompagni la realizzazione delle misure previste nel Piano d'azione e allestire regolarmente un bilancio della situazione.

⁵ Primo e secondo rapporto della Svizzera concernente l'attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). Diffusione: Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, Berna, dicembre 2001.

Introduzione

Il presente rapporto è stato elaborato in seguito alla mozione 00.3222, depositata il 29.05.2000 in Consiglio nazionale dalla Commissione 00.016-CN, la quale chiedeva al Consiglio federale di informare il Parlamento sull’attuazione del Piano d’azione della Svizzera «Parità tra donna e uomo» (detto qui in seguito PA). Il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione in postulato, esponendo perché intendeva limitare la sua risposta alle azioni intraprese dalle autorità federali e trasmettere il proprio rapporto al Parlamento durante la sessione invernale 2002. La mozione è stata accettata dal Consiglio nazionale il 22.06.2000 sotto forma di postulato.

Il PA era stato presentato al Consiglio federale nel marzo del 1999, nell’ambito dei lavori successivi alla IV Conferenza mondiale dell’ONU sulle donne (Pechino), realizzati dal gruppo di lavoro interdipartimentale appositamente incaricato allo scopo (GLI «Seguito della IV Conferenza mondiale sulle donne»). Il PA rappresenta la sintesi delle misure in corso o previste dalle autorità federali in materia di politica della parità.

Il PA è stato pubblicato in francese e tedesco dall’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) nel giugno 1999, quindi in italiano nel 2000, ed è stato diffuso gratuitamente, anche tramite internet (dal dicembre 2000). All’inizio del PA figurano quindici misure prioritarie, che contengono i punti chiave della politica delle donne e della politica della parità attuate dalla Svizzera. Seguono quindi dodici capitoli tematici, nonché un capitolo su «Finanze e strutture», i quali propongono in tutto 287 misure.

Il presente rapporto concerne l’attuazione delle misure da parte delle autorità federali,⁶ allo stato raggiunto alla fine di giugno del 2002, ossia dopo 3 anni. La struttura del rapporto ricalca quella del PA, eccetto per le misure prese a livello internazionale, che sono raggruppate in un unico capitolo collocato alla fine, sia per ragioni di leggibilità, sia perché i destinatari di tali misure sono poco numerosi. Il rapporto è stato elaborato dal GLI «Seguito della IV Conferenza mondiale dell’ONU sulle donne di Pechino», incaricato secondo il PA stesso di fare regolarmente il punto alla situazione.

Allo scopo di riunire le informazioni necessarie è stato inviato a tutti gli uffici e i dipartimenti un questionario contenente un elenco di misure per le quali ognuno di essi era responsabile. Nell’elenco mancavano solo le misure incentrate sulla promozione delle pari opportunità in seno all’Amministrazione federale, che erano già state oggetto di un rapporto dettagliato.⁷ Gli uffici e i dipartimenti sono pure stati interrogati sulle azioni in favore della parità che avevano realizzato senza che figurassero fra le misure del PA. Questo approccio, più quantitativo che qualitativo, doveva consentire di ottenere una visione possibilmente completa e comparabile dello stato d’attuazione in seno a tutta l’Amministrazione. Le risposte si sono rivelate più o meno particolareggiate. L’eterogeneità delle misure contenute nel PA, come pure quella delle risposte date al questionario, non hanno consentito di effettuare una rilevazione statistica delle azioni intraprese.

Il rapporto evidenzia per ogni capitolo del PA le misure che sono state oggetto di un’azione e quelle non ancora attuate. Le misure sono abbreviate con la lettera del capitolo nel quale si trovano e il numero che designa la misura nello stesso capitolo: per esempio D5 indica la misura numero 5 nel capitolo D.⁸ L’indicazione che una misura è stata (parzialmente) realizzata non significa tuttavia che l’obiettivo mirato dalla misura sia stato raggiunto. La maggior parte delle misure rappresentano dei compiti a lungo termine, che comportano degli sforzi permanenti. Alcune misure riguardanti l’Amministrazione federale non sono state oggetto di nessuna risposta. Esse figurano nel rapporto alla voce «Misure non ancora attuate».

⁶ Per autorità federali il presente rapporto intende il Consiglio federale, i suoi dipartimenti e uffici.

⁷ Rapporto al Consiglio federale concernente il secondo periodo di promozione delle donne nell’Amministrazione generale della Confederazione 1996-1999, Berna.

⁸ La dicitura delle misure non ha potuto essere riprodotta qui per esteso. Si consiglia di consultare in parallelo il PA. Quest’ultimo può essere ordinato presso l’UFU (www.equality-office.ch).

Capitolo A Povertà

Il capitolo «Povertà» comprende 20 misure di cui 13 sono da realizzare a livello nazionale. Tra queste, 6 riguardano l'Amministrazione federale.

MISURE (PARZIALMENTE) ATTUATE

Ricerca

L'Ufficio federale di statistica (UST) ha già pubblicato uno studio sui «working poors»⁹ e uno sul benessere in Svizzera.¹⁰ Per mancanza di risorse finanziarie e di personale, l'UST ha dovuto posticipare i termini di pubblicazione degli altri studi sulla povertà (**A17**).¹¹

Gender mainstreaming

La misura **A1** è una misura di gender mainstreaming in quanto chiede di verificare che donne e uomini traggano lo stesso beneficio dalle spese pubbliche. Diversi dipartimenti e uffici hanno risposto che stavano facendo degli sforzi in questo senso. Due esempi :

Nell'ambito delle richieste per i progetti pilota nell'esecuzione delle pene e delle misure per adulti, bambini e adolescenti, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) riserva un'attenzione particolare ai progetti in favore delle donne sostenendo finanziariamente i progetti che soddisfano le condizioni necessarie.

I programmi di occupazione per i richiedenti l'asilo sono organizzati dai cantoni e vengono finanziati dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR). Nella dichiarazione di intenti – che fa parte del contratto di prestazioni tra l'UFR e i cantoni – si precisa che nell'organizzazione dei programmi bisogna tener conto dei bisogni particolari delle donne richiedenti l'asilo (per esempio famiglie monoparentali, formazione in certi campi specifici, ecc.)

Assicurazioni sociali

La misura **A7** (destinata alle casse di compensazione) chiede di informare regolarmente le beneficiarie e i beneficiari di una rendita AVS-AI sulle condizioni per poter riscuotere delle prestazioni complementari. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) effettua questa informazione in modo specifico ma precisa che, per raggiungere il suo obiettivo, in realtà questa azione dovrebbe venire ripetuta regolarmente, dal momento che il legislatore non ha voluto una comunicazione automatica del nome dei potenziali aventi diritto. Da parte sua, l'UST ha dimostrato che, «grazie all'AVS e alle sue prestazioni complementari, in Svizzera la povertà durante la vecchiaia è relativamente poco diffusa: le prestazioni complementari riducono infatti il tasso di povertà delle economie domestiche dei pensionati del 50% (dal 7,4 al 3,6%) in base alla soglia inferiore della povertà e del 20% (dal 12,0% al 9,6%) in base a quella superiore. Senza queste prestazioni, i pensionati sarebbero fortemente colpiti dalla povertà. Ciononostante permane un certo numero di anziani poveri, soprattutto tra i pensionati di nazionalità straniera».¹²

⁹ Working poors en Suisse, in: Info:social. La sécurité sociale dans les faits, n. 5, aprile 2001.

¹⁰ Revenu et bien-être – Niveau de vie et désavantages sociaux en Suisse. Nella serie: Données sociales – Suisse, Neuchâtel, UST, 2002.

¹¹ Alcuni risultati dello studio nazionale sulla povertà contenente i dati del 1992 sono pubblicati nell'Annuario statistico della Svizzera 2001, p. 574 e segg. (nel testo francese).

¹² Ufficio federale di statistica (UST): Stato sociale e lotta contro la povertà, Sicurezza sociale e assicurazioni, Comunicato stampa n. 352-0058, Neuchâtel, giugno 2000.

Fiscalità

La misura **A10** chiede di esaminare la deduzione delle spese di custodia per i figli. Diverse iniziative parlamentari vanno in questa direzione.¹³ Il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente il pacchetto fiscale 2001¹⁴ prevede di aumentare la deduzione per i bambini come pure di introdurre una deduzione per le spese di custodia. Queste due misure rientrano nella riforma dell'imposizione fiscale della coppia e della famiglia. Il progetto è attualmente nelle mani delle commissioni parlamentari (cfr. anche qui in seguito, misura F35).

MISURE NON ANCORA ATTUATE

Fino a oggi, diversi tentativi fatti per colmare le lacune del sistema cantonale riguardante gli assegni familiari sostituendoli con una regolamentazione federale uniforme sono falliti (**A8**). Un progetto di legge federale sugli assegni familiari è stato elaborato in seguito a una iniziativa parlamentare. Le Camere federali si dovrebbero pronunciare in proposito nel corso del 2002.

La misura **A9** chiede di esaminare l'imposizione degli assegni familiari delle famiglie monoparentali, a tale riguardo è stata depositata una mozione parlamentare.¹⁵ Il Consiglio federale ha tuttavia scartato questa misura dal suo messaggio concernente il pacchetto fiscale 2001 (cfr. qui sopra).

La misura **A13** mira a esaminare l'introduzione di una garanzia di minimo esistenziale per i bambini i cui genitori non sono in grado di assicurarne il mantenimento. I cantoni hanno la competenza in materia di aiuto sociale e 11 cantoni hanno delle prestazioni speciali per i genitori destinate ad assicurare il minimo esistenziale. Peraltro, il 21 marzo 2001, il Consiglio nazionale ha dato seguito a due iniziative parlamentari che esigono l'introduzione di prestazioni complementari per le famiglie.¹⁶ Si tratterebbe di coprire, come è il caso nel Canton Ticino, i bisogni esistenziali delle famiglie a reddito modesto dando loro una rendita complementare per i bambini fino ai 14 anni. Se, malgrado la rendita complementare, il reddito familiare è inferiore al minimo esistenziale, le famiglie con figli a carico di un'età inferiore ai 3 anni, ricevono una rendita supplementare per i bambini in tenera età. Il Parlamento deve pronunciarsi su queste due iniziative.

¹³ MO Spoerry Vreni 94.3037 Costi causati dall'affidamento dei figli come spese per il conseguimento del reddito; interrogazione ordinaria Spoerry Vreni 96.1054 Costi legati alla cura dei figli. Presa in considerazione sul piano fiscale; IP Spoerry Vreni 99.417 Presa in considerazione delle spese di cura dei figli in seguito all'esercizio di un'attività professionale; MO Mugny Patrice 00.3240 Deduzione fiscale completa per la custodia dei figli; MO Fehr Jacqueline 00.3679 Miglioramento della situazione economica dei genitori con redditi medi e bassi.

¹⁴ FF 2001 2655 e segg.

¹⁵ MO Keller Christine 98.3084 Alimenti per figli minorenni. Imposizione ridotta.

¹⁶ IP Fehr Jacqueline 00.436 e IP Meier-Schatz Lucrezia 00.437 Prestazioni complementari per le famiglie. Modello ticinese.

Capitolo B Formazione

Il capitolo «Formazione» comprende 41 misure di cui 32 sono da realizzare a livello nazionale. Tra queste, 25 riguardano l’Amministrazione federale.

MISURE (PARZIALMENTE) ATTUATE

I grandi lavori legislativi intrapresi nel corso di questi ultimi anni nel campo dell’educazione e della formazione tengono largamente conto dell’uguaglianza tra donne e uomini a tutti i livelli e in tutti i campi. La maggior parte delle misure del capitolo «Formazione» sono già state attuate in maniera diversa o costituiscono un compito permanente dell’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (UFES) o dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

Pari opportunità

Si sono organizzate delle grandi campagne d’informazione e di sensibilizzazione per incoraggiare le ragazze (e i giovani in generale) a diversificare le loro scelte professionali (**B1, B18**). Nei due decreti federali sui posti di tirocinio (1997 e 1999), l’uguaglianza figura come uno dei criteri di attribuzione e di valutazione del credito per i progetti e il 10% dei fondi è riservato a dei progetti d’uguaglianza (per esempio : 16+, Giornata delle ragazze, ecc.).¹⁷

Nel 2001, l’Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISPFP) ha organizzato un primo *campo estivo* per donne con lo scopo di sensibilizzarle alle nuove tecnologie e dare loro l’occasione di creare delle reti di conoscenze (**B21**). L’offerta formativa dell’ISPFP comprende regolarmente dei corsi sulla parità nell’insegnamento (**B1, B18, F23**).

Il progetto della nuova legge sulla formazione professionale cita espressamente l’obiettivo dell’uguaglianza di fatto tra donne e uomini come pure il riconoscimento di altre prestazioni di tirocinio e la promozione di una formazione permanente orientata verso il mondo del lavoro che tengano conto delle biografie femminili (**B1, B18, F23**). La creazione di nuovi strumenti che permettano di documentare le competenze extraprofessionali (quali p.es. il «Manuale svizzero delle qualifiche CH-Q») e lo sviluppo della formazione professionale modulare (v. le linee direttive per la formazione professionale modulare del 31.05.02) vanno nella stessa direzione (**B19**).

Una partecipazione equa delle donne nelle istanze politiche e amministrative dell’educazione è ancora problematica (**B9**), segnatamente nel campo della formazione professionale. Le donne formano il 33% della Commissione sulla formazione professionale. Per quanto riguarda le persone non qualificate, l’assicurazione disoccupazione finanzia l’apprendimento delle qualifiche di base per disoccupati (leggere e scrivere, studio di una lingua nazionale). Ovviamente anche le donne in questa situazione possono beneficiare di queste prestazioni (**B14**).

Scuole universitarie professionali (SUP)

Nell’ambito del messaggio del Consiglio federale sul promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2000-2003, è stato adottato un credito di CHF 10 milioni per promuovere le pari opportunità nelle SUP. L’UFFT ha istituito un organo consultivo incaricato di valutare i progetti. Da allora, 26 progetti sono stati accettati e dei posti di delegate alla parità hanno ricevuto un sostegno finanziario in 7 SUP. La creazione di asili nido rientra in questo credito (**B1, B6, B21, B41**). Con l’entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale e la revisione della legge sulle Scuole universitarie professionali, si prevede di parificare le professioni legate alla sanità e alla

¹⁷ Una guida pratica per la realizzazione della parità nel 2° decreto federale è stata pubblicata nel 2000 dall’UFFT e dalla Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini (CSDP). Questa guida rappresenta uno strumento molto importante, sia per la concessione di sussidi che per il controllo dei progetti sostenuti.

socialità, finora regolate a livello cantonale, ad altre professioni regolate a livello federale. Questa integrazione nel sistema della formazione professionale della Confederazione permette il riconoscimento federale dei diplomi e garantisce la mobilità come pure la possibilità di cambiare corso di studi durante gli stessi¹⁸ (**B20, B33**).

Università

Il Consiglio federale ha proposto il Programma per le pari opportunità 2000-2003 per promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini in ambito universitario, secondo la legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università (**B28**). Il Parlamento ha votato un credito di CHF 16 milioni sull'arco di quattro anni per dei programmi di incentivazione (misure che favoriscono la promozione delle donne), di mentoring (**B7**) e di creazione di asili nido (**B5, B6**). L'UFES ha creato un comitato operativo per le pari opportunità che è responsabile di questo programma.

Inoltre, il Parlamento ha accettato nel settembre 1999 dei nuovi contributi legati al Programma federale di promozione delle nuove leve (terza e ultima fase che va fino alla fine dell'anno accademico 2003/2004). La nuova ordinanza su cui si basa questo programma è entrata in vigore il 12 aprile 2000. Le principali caratteristiche del programma in corso dal 1992 restano, ma sono state apportate alcune modifiche importanti per rafforzare la componente paritaria: quota femminile richiesta del 40% (calcolati in equivalenti a tempo pieno) e non più del 33% come in precedenza (**B35, B36**).

Politecnici federali (PF)

Il mandato di prestazioni dato dal Consiglio federale ai PF comprende anche la garanzia delle pari opportunità. Questa verrà valutata insieme ad altri obiettivi. Dal 2001, i PF partecipano al Programma quadriennale federale per le pari opportunità (v. qui sopra alla voce «Università») fino a un massimo di CHF 800'000. Si tratta soprattutto di programmi di mentoring, di creazione di asili nido e di misure speciali per promuovere le carriere femminili.

In questi ultimi anni si sono moltiplicati gli sforzi per avere più professoresse nei PF. Considerato l'orientamento molto tecnico dell'insegnamento e della ricerca nei PF, i risultati sono lenti ma reali. L'introduzione di quanto viene chiamato *tenure tracks* nell'ambito degli sforzi di promozione delle nuove leve permette alle donne di attuare uno *stop the clock*. Ciò significa che in caso di maternità è possibile prolungare il loro mandato durante i due periodi triennali di nomina. I due PF hanno una delegata alla parità a tempo pieno.

Infine nel 2001, il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) ha creato un posto di delegato alla parità (80%). Inoltre, un rapporto contenente numerose raccomandazioni in favore della promozione delle donne nella ricerca è stato accettato dal Consiglio della ricerca (Rapport GRIPS Gender disponibile sul sito web www.snf.ch in francese o tedesco). Dal gennaio 2001, le donne possono richiedere una borsa di studio presso il FNS qualunque sia la loro età. Il FNS ha in effetti abolito il limite fissato a 33 anni per i giovani ricercatori e a 35 per i ricercatori di lunga data sperando di incoraggiare ulteriormente le donne a intraprendere una carriera scientifica. Questa misura è valida per due anni (**B2, B3, B4**).

Studi di genere e ricerca

Diverse misure del capitolo «Formazione» mirano allo sviluppo degli studi di genere e di ricerca nel campo dei rapporti sociali tra i sessi (**B25, B26, B27, B34**). Sono in primo luogo le università, le scuole universitarie e le SUP ad avere la competenza per realizzare queste misure. Il Programma pluriennale 2000-2003 del FNS indica che un accento particolare sarà posto sulle ricerche riguardanti i rapporti tra etica, scienza, politica ed economia, come pure su quelle riguardanti l'integrazione sociale, i ruoli delle diverse generazioni integrandovi gli studi di genere (gender studies) in seno alla Divisione I (Scienze umane e sociali).

¹⁸ Per maggiori informazioni: www.transition.ch

In un contesto più preciso, la misura **B16** che domanda la realizzazione di uno studio sulla scelta delle materie relative alle scienze naturali da parte delle allieve del secondo livello scolastico è attualmente in discussione da parte della Conferenza svizzera sulla ricerca nel campo dell'istruzione CORECHED ed è prevista per il 2002.

MISURE NON ANCORA ATTUATE

B10, B24, B37, B40

Capitolo C Salute

Il capitolo «Salute» comprende 21 misure di cui 13 sono da realizzare a livello nazionale. Tra queste, 7 riguardano l’Amministrazione federale.

MISURE (PARZIALMENTE) ATTUATE

Prevenzione

La misura **C7** chiede di formulare degli obiettivi di prevenzione specifici per i diversi gruppi di donne e di elaborare dei programmi in questo senso. Finora, sono state elaborate a livello nazionale delle misure sui temi dell’AIDS e delle droghe che si indirizzano specificatamente alle donne. Ciononostante, in seguito alla IV Conferenza mondiale dell’ONU sulle donne (Pechino 1995), e dopo la pubblicazione del rapporto del 1996 sulla salute delle donne, si è vista chiaramente la necessità di intraprendere degli sforzi più consistenti nel campo della salute femminile. Nel gennaio del 1999, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha dunque incaricato l’Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Basilea di elaborare un piano di promozione della salute delle donne.¹⁹

Questo piano è suddiviso in sei parti :

- la salute sessuale e riproduttiva;
- la promozione della salute, la prevenzione e i modi di vivere;
- la qualità dell’offerta;
- la priorità alle donne anziane;
- la priorità alle donne socialmente sfavorite;
- la ricerca.²⁰

Il piano elaborato dall’istituto basilese propone la creazione di un *servizio nazionale incaricato della salute delle donne* in seno all’UFSP. È pure quanto viene proposto da una delle misure più importanti di questo capitolo, la **C19**, che si prefigge di creare un servizio centrale per la salute delle donne. In risposta a queste proposte, l’UFSP ha sbloccato le risorse finanziarie necessarie alla creazione del Service Gender Health, divenuto operativo nel dicembre del 2001. Questo servizio intraprende delle attività nei campi della salute sessuale e riproduttiva, la promozione della salute, la prevenzione, i modi di vivere e la ricerca. Le donne socialmente svantaggiate rappresentano il primo target prioritario. I due altri campi, riguardanti la qualità dell’offerta e la priorità alle donne anziane, sono in corso di pianificazione.

La misura **C6** raccomanda di promuovere in tutti i cantoni l’educazione sessuale obbligatoria a scuola. L’UFSP ha incaricato un’équipe di ricercatrici di realizzare una ricerca sulle politiche e pratiche cantonali in materia di prevenzione dell’HIV/AIDS e di educazione sessuale a scuola.²¹ Lo studio è stato finanziato dalla Commissione di controllo della ricerca sull’AIDS.

Formazione

La misura **C8** chiede in maniera particolare all’UFSP di assicurare la formazione e la formazione permanente del personale che lavora nei settori sociali e delle tossicomanie sui problemi specificatamente femminili legati alla prevenzione e al lavoro nel campo delle dipendenze. Nel 1995 l’UFSP ha fatto realizzare uno studio per elaborare delle basi concettuali in previsione dello sviluppo di strategie di intervento speciali presso le consumatrici di droghe illegali.²² Sulla base di questo

¹⁹ Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Basel: Konzeptionelle Arbeiten zur Förderung der Gesundheit von Frauen, Basilea, 1999.

²⁰ Estratto del rapporto CEDAW, §455.

²¹ Institut universitaire de médecine sociale et préventive: Politiques et pratiques cantonales en matière de prévention du VIH/SIDA et d’éducation sexuelle à l’école, in: Raisons de santé, Losanna, n. 66, 2001, 320 p.

²² Ernst, Marie-Louise; Rottenmanner, Isabelle; Spreyermann, Christine: Femmes – dépendances – perspectives, risp. Frauen – Sucht – Perspektiven, Berna, UFSP, 1995.

studio hanno visto la luce varie pubblicazioni,²³ fra le quali di recente anche una guida pratica all’attuazione di nuove forme d’intervento e alla gestione della qualità,²⁴ nonché un elenco di offerte di presa a carico adattate ai bisogni particolare delle donne.²⁵

Interruzione di gravidanza

Verso la depenalizzazione dell’interruzione di gravidanza, questo è il senso della misura **C11**. In seguito a un’iniziativa parlamentare depositata nel 1993 che domandava la depenalizzazione degli aborti praticati nei primi mesi di gravidanza (soluzione dei termini), il 23 marzo 2001 il Parlamento ha adottato una nuova regolamentazione, chiamata regime dei termini. Con la revisione del Codice penale, si è proposta la depenalizzazione dell’interruzione di gravidanza durante le prime 12 settimane, affidando al medico il compito di informare la paziente sulle diverse altre possibilità esistenti. Il 2 giugno 2002, il popolo ha plebiscitato questo progetto di revisione e ha respinto l’iniziativa popolare federale denominata «per madre e bambino – per la protezione del bambino non ancora nato e per l’aiuto a sua madre in stato di bisogno» che domandava l’introduzione di una norma costituzionale che vietava l’interruzione della gravidanza.

MISURE NON ANCORA ATTUATE

Ricerca

Due misure riguardano la ricerca. La misura **C14** chiede di effettuare degli studi nel tempo sulla salute delle donne. La misura non ha potuto essere attuata dall’UST, essenzialmente a causa della mancanza di risorse umane e finanziarie, ma anche perché non si tratta di una priorità dell’Ufficio. Per lo stesso motivo la misura **C16**, che chiede di calcolare i costi di prestazioni gratuite fornite dalle donne per le cure e la salute di terzi, non ha potuto essere attuata dall’UFSP. Con queste premesse, un’ulteriore elaborazione dell’inchiesta svizzera sulla salute del 1997 potrebbe permettere di ottenere una prima informazione al riguardo. Anche l’UFAS non ha attuato la misura **C16**, sebbene ne fosse pure destinatario.

²³ Il faut des offres spécifiques pour le femmes en tenant compte de leurs besoins spécifiques, car... Un argumentaire destiné aux associations et aux autorités, aux spécialistes et aux hommes et femmes politiques intéressés par l’intervention en matière de drogues, resp. Es braucht frauenspezifische und frauengerechte Drogenarbeit, weil... Ein Argumentarium für Vorstands- und Behördenmitglieder, für Fachkräfte und an Drogenarbeit interessierte PolitikerInnen, Berna, UFSP, 1998.

²⁴ Au féminin, s’il vous plaît! Promotion des offres de prise en charge «à bas seuil» pour les femmes toxicodépendantes, resp. Frauchengerecht! Anforderungen an die niederschwelligen Angebote im Suchtbereich. Ein Instrumentarium für die Praxis, Berna, UFSP, 2000.

²⁵ Offres de prise en charge adaptées aux besoins des femmes. Liste des institutions de traitement résidentiel en matière de drogue et d’aide à la survie (2001), resp. Frauengerechte Angebote. Verzeichnis der Institutionen in der stationären Drogenarbeit und Überlebenshilfe (2001), UFSP, Berna, 2001. V. anche www.drugsandgender.ch.

Capitolo D Violenza

Il capitolo «Violenza» comprende 19 misure di cui 14 sono da realizzare a livello nazionale. Tra queste, 13 riguardano l’Amministrazione federale.

MISURE (PARZIALMENTE) ATTUATE

Ricerca

La misura **D15** (migliorare i dati in materia di violenza contro le donne) è stata parzialmente attuata grazie all’introduzione di un nuovo metodo di acquisizione delle statistiche che può venire letto nella statistica degli aiuti alle vittime di reati pubblicata dall’UST.²⁶ L’UST ha pure partecipato finanziariamente all’inchiesta sulla vittimizzazione realizzata presso l’Istituto di polizia scientifica e di criminologia (IPCS) dell’Università di Losanna.²⁷ Infine, nell’ambito di un sondaggio internazionale sulla violenza nei confronti delle donne,²⁸ l’UFG e l’UFU finanziarono congiuntamente un’inchiesta svizzera sulla violenza domestica che dovrebbe essere effettuata all’inizio del 2003.

Prevenzione e repressione della violenza contro le donne

La misura **D1** propone di istituire a livello federale un servizio di coordinamento sulla violenza contro le donne. Gli sforzi di attuazione di questa misura hanno dato luogo a una stretta collaborazione tra alcuni uffici e associazioni. L’UFU, unitamente all’UFG e a dei rappresentanti delle organizzazioni di donne picchiate e di progetti d’intervento, ha creato un gruppo d’accompagnamento, il quale ha discusso i possibili modelli d’organizzazione, la struttura, le competenze, la ripartizione delle competenze all’interno dell’amministrazione e tra Confederazione, cantoni e altri potenziali partner (Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali; Fondazione svizzera per la promozione della salute). L’UFSP è stato anche coinvolto. Il Consiglio federale ha accettato il progetto il 14 giugno 2002. Il servizio sarà posto sotto la responsabilità dell’UFU e dovrebbe essere attivo a partire dalla primavera 2003.

Nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne, sono soprattutto i cantoni ad avere la competenza per prendere delle misure concrete. La Confederazione sostiene perciò delle iniziative cantonali che vanno in questa direzione. L’UFG, per esempio, aiuta finanziariamente delle esperienze pilota che mirano a ridurre la violenza contro le donne (programmi terapeutici per gli autori delle violenze). Tramite questi aiuti finanziari, la Confederazione sostiene gli sforzi dei cantoni per sviluppare e attuare dei nuovi modelli nel campo della prevenzione e della repressione della violenza contro le donne. Tuttavia in ultima istanza, la decisione resta ai cantoni. Un’esperienza pilota molto costosa avrebbe per esempio potuto essere tentata nella prigione di Pöschwies/ZH (programma terapeutico in internato per gli autori di violenze e i delinquenti sessuali) ma il credito è stato rifiutato da parte del popolo. Tempo dopo però, il Canton Zurigo ha potuto comunque effettuare un’esperienza pilota nello stesso ambito con una forma leggermente modificata (programma terapeutico intensivo e ambulatoriale) ma senza il contributo finanziario della Confederazione.

La Confederazione sostiene indirettamente dei progetti cantonali di lotta alla violenza domestica tramite l’UFU, che assicura una specie di servizio di coordinamento. Due esempi : da un lato, la

²⁶ Statistica degli aiuti alle vittime di reati (LAV) 2000. Risultati dei dati rilevati secondo il nuovo metodo, in: Actualités OFS, n. 19, Droit et justice.

²⁷ Killias, M. et al.: Tendances de la criminalité en Suisse de 1984 à 2000: risques objectifs et perceptions subjectives, Losanna, IPSC-UNIL, 2000.

²⁸ International Violence Against Women Survey, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliato alle Nazioni Unite. Questa prima ricerca comparativa internazionale verte sulla violenza domestica in 17 paesi, tra cui la Svizzera. In Svizzera il progetto è finanziato principalmente dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica e sarà realizzato dall’Istituto di polizia scientifica e di criminologia dell’Università di Losanna sotto la direzione del professore Martin Killias.

creazione di una pagina internet su questi progetti, dall'altro la partecipazione alla Campagna nazionale contro la violenza domestica lanciata dal Centro svizzero di prevenzione della criminalità (cfr. misura **D17**).

Tutti questi lavori riprendono le raccomandazioni espresse nel Piano d'azione del Consiglio d'Europa (**D2**). La misura **D2** viene attuata anche nell'ambito dei lavori dell'UST e grazie alle revisioni legislative previste. (v. misura D4).

La misura **D7** (migliorare l'applicazione della LAV) è in fase di attuazione. Il 3 luglio 2000, il DFGP ha designato una commissione di esperti incaricata di proporre un progetto di revisione della LAV. La revisione ha come obiettivo di migliorare l'efficacia della legge arginandone al tempo stesso i costi. La commissione ha adottato il suo rapporto alla fine di giugno 2002. La procedura di consultazione esterna dovrà essere avviata entro la fine del 2002. Le Camere hanno inoltre adottato un progetto di revisione parziale della LAV che mira a rafforzare la protezione delle vittime minorenni e che entrerà in vigore il 1° ottobre 2002.

L'Amministrazione federale si è preoccupata di migliorare la situazione giuridica e l'informazione delle artiste straniere attive nei locali notturni in Svizzera (**D8**). La formazione permanente delle collaboratrici e dei collaboratori dei consolati svizzeri all'estero contiene un modulo per sensibilizzarli ai problemi che possono presentarsi alle migranti candidate a un permesso L. Una scheda informativa dell'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) come pure un prospetto dell'UFU destinato alle artiste attive nei locali notturni sono tradotti in diverse lingue e vengono distribuiti al momento della richiesta di un permesso di dimora presso l'autorità cantonale competente, come pure al momento, se è il caso, di una domanda di visto presso una rappresentanza svizzera competente. Dal 1° marzo 1998 è entrato in vigore un nuovo modello di contratto che comporta un certo numero di elementi per meglio proteggere l'artista. La situazione delle artiste dei locali notturni è stata riesaminata nell'ambito della revisione totale della legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; progetto di legge sugli stranieri, LStr). Nel messaggio relativo alla nuova legge,²⁹ il Consiglio federale sottolinea che la politica di ammissione deve anche comportare degli aspetti umanitari. Per i casi sociali, è espressamente prevista un'eccezione alle disposizioni generali d'ammissione. Le nuove disposizioni mantengono inoltre il principio di ammissione facilitata per le persone particolarmente minacciate di sfruttamento nell'esercizio della loro attività (artisti di locali notturni), e questo permette di meglio proteggerle dallo sfruttamento professionale o sessuale nei loro confronti.

Nel 2001, il gruppo interdipartimentale «Tratta di esseri umani»³⁰ ha anche fatto delle proposte che riguardano la revisione della legge federale sugli stranieri (v. qui sotto).

Il miglioramento della protezione delle straniere contro gli atti di violenza quando non sono in possesso di un permesso di dimora (**D9**) è l'oggetto di un'iniziativa parlamentare Goll depositata nel 1998 «Diritti specifici accordati alle donne migranti» (96.461). In previsione delle discussioni che dovranno avere luogo sul progetto di legge di modifica della LDDS, il Consiglio degli Stati non ha ancora discusso questa iniziativa parlamentare. Nel suo progetto di legge sugli stranieri, il Consiglio federale prevede di subordinare alla coabitazione coniugale la concessione e il prolungamento del permesso di dimora del/la coniuge straniero/a di un/a cittadino/a svizzero/a. L'esigenza della coabitazione non è applicabile se possono essere invocati importanti motivi che giustificano il mantenimento di due domicili separati e se la comunità familiare continua a sussistere. Per i casi sociali, il diritto di dimora verrebbe mantenuto anche dopo la fine del matrimonio o della vita in comune.

Per il momento, la misura **D10** (designare un gruppo di esperte e di esperti incaricati di esaminare misure supplementari per proteggere le vittime di violenza straniere prive di uno statuto di residenza

²⁹ Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327.

³⁰ I membri del gruppo di lavoro interdipartimentale «Tratta di esseri umani» sono: l'Ufficio federale di polizia, l'Ufficio federale degli stranieri, l'Ufficio federale dei rifugiati, l'Ufficio federale di giustizia (tutti nel DFGP), la Divisione politica IV, politica dei diritti umani e politica umanitaria (DFAE), il seco (DFE), l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (DFI).

permanente in Svizzera) è stata attuata solo parzialmente. In effetti, tale questione è stata presa in linea di conto a livello federale essenzialmente tramite i lavori del gruppo di lavoro interdipartimentale «Tratta degli esseri umani» (cfr. in seguito per il dettaglio di questi lavori), e sotto il punto di vista specifico della lotta contro la tratta e il traffico di esseri umani.

La misura **D18** mira a combattere la tratta delle donne migliorando la situazione giuridica delle vittime. Sono stati intrapresi dei passi ma non si è ancora arrivati a una conclusione. Il 15 marzo 2000, è stata depositata una mozione Vermot «Tratta delle donne. Programma di protezione per le vittime» (00.3055). Nella sua risposta del 24 maggio 2000, il Consiglio federale si è detto cosciente del problema costituito dalla tratta di esseri umani, ricordando da un lato che la Svizzera fa già parte di numerosi strumenti internazionali che giocano un ruolo importante nella lotta contro il traffico di esseri umani e, dall'altro che a livello interno, dispone già di numerosi strumenti per lottare contro questo flagello. Il Consiglio federale ha ciononostante chiesto un esame completo dell'insieme della questione e ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di creare un gruppo di lavoro interdipartimentale. Quest'ultimo ha dovuto esaminare la necessità di adattare il Codice penale, soprattutto nei confronti delle convenzioni internazionali e legislative dei paesi confinanti, studiare le misure necessarie a meglio proteggere le vittime della tratta delle donne e, in particolar modo, vedere se i centri di consulenza LAV erano sufficienti o se si dovevano creare altre istituzioni. Si sono pure discussi altri punti. Il rapporto del gruppo di lavoro incaricato dal DPGF è stato presentato al Consiglio federale il 29 marzo 2002. Il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto e ha incaricato i dipartimenti e gli uffici interessati di esaminare il seguito delle raccomandazioni del gruppo di lavoro. Il rapporto è stato trasmesso al Parlamento con l'evasione del postulato Vermot (00.305) unito a un parere del Consiglio federale.

Nel suo messaggio riguardante il progetto di legge sugli stranieri,³¹ il Consiglio federale cita che le vittime della tratta di esseri umani devono poter beneficiare di un soggiorno temporaneo o permanente (art. 30 cpv. 1, lett. e). Un soggiorno temporaneo può rivelarsi indispensabile nei casi di inchiesta giudiziaria o di procedura penale.

Numerosi esperti rilevano tuttavia che le difficoltà maggiori in materia di protezione delle vittime della tratta sembrano essere dovute meno all'esistenza di eventuali lacune giuridiche bensì a carenze concernenti le misure di esecuzione, in particolare in materia di controlli.

Nell'ambito della violenza coniugale, la misura **D4** chiede di riesaminare e rafforzare le disposizioni legali che permettano di mettere fine alla violenza contro le donne. In seguito a due iniziative von Felten,³² la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato un progetto di legge che è stato sottoposto a una procedura di consultazione nel corso del 2001. Prossimamente la Commissione prenderà conoscenza dei risultati della procedura di consultazione e rielaborerà l'avamprogetto di conseguenza. L'iniziativa parlamentare Vermot (00.419) «Protezione dalla violenza in seno alla famiglia e nella vita di coppia» mira pure a una migliore protezione delle vittime. È attualmente trattata dalla Commissione degli affari giuridici.

Formazione, sensibilizzazione

La misura **D3** (sensibilizzare le persone che lavorano nei campi dell'asilo, della polizia, della giustizia e dell'aiuto alle vittime) è stata pure messa in atto. Una manifestazione organizzata nel marzo 2001 dall'UFR in occasione della giornata mondiale delle donne, ha permesso di distribuire una scheda informativa sui motivi di fuga legati al sesso nella procedura d'asilo. Questa scheda dà delle indicazioni sulle formazioni dell'UFR destinate a sensibilizzare il personale sulle questioni specificamente legate alle donne e sugli strumenti e le direttive esistenti in materia. Dal canto suo, L'UFG ha concesso, in virtù della LAV, degli aiuti finanziari destinati a incoraggiare la formazione specifica del personale dei centri di consulenza e delle persone che si occupano dell'aiuto alle vittime.

³¹ Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327, 3466.

³² IP von Felten 96.464 Infrazioni punibili d'ufficio degli atti di violenza commessi sulle donne; 96.465 Atti di violenza sessuale commessi su un coniuge punibili d'ufficio.

Diversi corsi sovvenzionati nel 2000 e nel 2001 trattano specificatamente il problema della violenza nei confronti delle donne e dei bambini. Detto questo, l'iniziativa stessa dei corsi di formazione dipende da attori esterni all'amministrazione e l'influenza dell'UFG sui contenuti, sul pubblico destinatario o sulla frequenza è limitata.

Molestie sessuali

Le misure **D5** e **D6** trattano il problema delle molestie sessuali, la prima in modo generale, e la seconda nell'Amministrazione federale. L'UFPER ha sviluppato e organizzato per i delegati alla parità una formazione specifica che tratta il tema delle molestie sessuali. Offre pure dei moduli di formazione pertinenti alle persone responsabili delle risorse umane in seno ai dipartimenti e ad altri esperti. Diversi dipartimenti hanno già approfittato di quest'offerta. Numerosi dipartimenti e uffici hanno adottato dei regolamenti contro le molestie sessuali sul luogo di lavoro. L'UFPER ha elaborato uno strumento «Molestie sessuali sul luogo di lavoro» (classificatore e presto versione multimediale) che desidera offrire un sostegno ai quadri, responsabili del personale e esperti nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. Inoltre si sono sostenuti con degli aiuti finanziari dei programmi di lotta alle molestie sessuali secondo la LPar (cfr. anche misura **F5**).

MISURE NON ANCORA ATTUATE

La misura **D17** propone l'organizzazione di una campagna di prevenzione della violenza nei confronti delle donne all'interno della coppia. A causa della mancanza di risorse finanziarie e di personale, non si è organizzata nessuna nuova campagna dopo quella organizzata nel 1997 dalla Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini (CSDP). La CSDP e l'UFU partecipano tuttavia a una campagna nazionale contro la violenza domestica organizzata dal Centro svizzero di prevenzione della criminalità (2002-2004). Essa mira soprattutto alla sensibilizzazione e alla formazione della polizia. È pure previsto di elaborare del materiale informativo e di rivolgersi a un pubblico più vasto.

Capitolo E Conflitti armati

Il capitolo «Conflitti armati» comprende 17 misure di cui 9 sono da realizzare a livello nazionale. Esse riguardano tutte l'Amministrazione federale.

MISURE PARZIALMENTE ATTUATE

Dato che gli effetti di numerose misure da attuare a livello nazionale si ripercuotono anche sul piano internazionale, è importante leggere questo capitolo completandolo con il paragrafo «Conflitti armati» della parte internazionale a fine rapporto.

Nell'ambito della partecipazione delle donne alla gestione dei conflitti, alla promozione e al mantenimento della pace, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si sforza di ingaggiare una proporzione di donne più alta possibile nelle missioni di promozione civile della pace alle quali la Svizzera partecipa all'interno dell'ONU e dell'OSCE, al fine tra l'altro, di integrare le prospettive specificatamente femminili nel lavoro in favore della pace (**E1**). Così, dall'aprile del 2001, sono entrate in vigore delle nuove modalità per il reclutamento di esperti del Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace (PSEP). Esse includono in particolare l'utilizzo di misure positive per aumentare la proporzione di donne che potrebbero partire in missione. Un controllo statistico permanente verifica l'attuazione della misura **E1**. Inoltre il tema «genere» è un tema trasversale nella formazione dei membri del PSEP (**E2**).

La DP IV del DFAE accorda anche un sostegno finanziario (CHF 110'000 nel 2001) sia alle ONG Scuola strumento di pace (EIP) e CIFEDHOP (Centre international de formation à l'enseignement des droits de l'homme et de la paix) (**E9**) che alla Fondazione svizzera per la pace, partecipando inoltre alle attività di quest'ultima (**E14**).

La misura **E15** chiede di tenere conto della violazione dei diritti delle donne al momento di esaminare le autorizzazioni di esportazione di materiale bellico. Si tiene conto della situazione in materia di diritti delle donne di caso in caso, come elemento supplementare dell'analisi della DP IV del DFAE. In pratica, spesso non è necessario esaminare la situazione relativa al rispetto dei diritti delle donne per decidere in merito alla fornitura di materiale bellico. In effetti, quando vengono commesse delle violazioni del diritto della donna nell'ambito di un conflitto armato, il criterio determinante per la presa di decisione è l'esistenza del conflitto. Al di fuori di un conflitto armato, il criterio determinante è l'esistenza di violazioni gravi e sistematiche dei diritti della persona. Per pronunciarsi sull'esistenza di tali violazioni, l'analisi si fermerà spesso alle violazioni (tortura, esecuzioni sommarie, ecc.) commesse dalle autorità incaricate di applicare le leggi, qualunque sia il sesso della vittima.

Il DFAE e il DDPS finanziano congiuntamente un'esposizione sul ruolo delle donne nella promozione della pace e della sicurezza, esposizione la cui inaugurazione è prevista per novembre 2002 a Berna e Ginevra (**E14**).

MISURE NON ANCORA ATTUATE

La DP del DFAE può sostenere, di volta in volta, dei progetti di ricerca realizzati da donne in materia di politica di disarmo e di questioni nucleari (**E16**). Al momento, esiste una proposta per includere nel nuovo gruppo di lavoro «Politica di sicurezza» un'esperta della Fondazione svizzera per la pace, ma si tratta ancora solo di una proposta.

Capitolo F Economia

Il capitolo «Economia» comprende 49 misure di cui 35 sono da realizzare a livello nazionale. Tra queste, 32 riguardano l’Amministrazione federale.

MISURE (PARZIALMENTE) ATTUATE

Ricerca

Dieci misure propongono la realizzazione di ricerche in differenti settori, a livello nazionale.

La contabilizzazione del lavoro non remunerato (**F4**) è stata oggetto di un modulo «Lavoro non remunerato» nell’ambito della Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), che viene effettuata ogni tre anni e ha dato luogo a due pubblicazioni.³³ La ricerca sul conto satellite della produzione domestica è prevista per il 2003. Tuttavia, si stanno presentando alcuni problemi sia di natura budgetaria che metodologica.

Un’altra misura propone di stabilire quale sia la propensione delle donne a investire e di identificare gli eventuali ostacoli di natura finanziaria che esse incontrano (**F15**). Il Segretariato di Stato dell’economia (seco) e altre istituzioni hanno fatto elaborare alcuni studi in questo campo.³⁴

La misura **F29**, per contro, ha conosciuto un’ampia realizzazione. Nella specie si trattava di utilizzare i dati del rilevamento sui salari per effettuare un’analisi approfondita delle differenze di salario tra donne e uomini. L’UST e l’UFU hanno conferito un mandato all’Osservatorio universitario dei posti di lavoro dell’Università di Ginevra. Quest’ultimo ha realizzato uno studio³⁵ a partire dai dati della Rilevazione svizzera della struttura dei salari, in base al quale sarebbero le caratteristiche individuali (formazione, grado di occupazione, stato civile, ecc.) che servono a spiegare i salari maschili e femminili; caratteristiche uguali si ripercuoterebbero tuttavia in maniera discriminatoria sui salari femminili. Lo studio illustra come le donne siano meno discriminate nel settore pubblico che in quello privato e come la fissazione individuale delle retribuzioni (bonus, gratifiche, ecc.) non contribuisca a migliorare la parità salariale. Per rendere accessibili a un vasto pubblico i principali risultati dello studio, ne è stato pubblicato un riassunto.³⁶ L’UST ha parimenti reso disponibili i dati per diversi progetti sul tema del raffronto dei salari maschili e femminili (lavori di licenza, seminari, ecc.).

Vita professionale

La Confederazione intende promuovere attivamente la parità di fatto fra donne e uomini nella vita professionale e dal 1996 mette pertanto a disposizione degli aiuti finanziari all’uopo (**F5**).

La legge sulla parità precisa quali siano i presupposti di base per l’attribuzione di simili aiuti finanziari: essi devono servire a sostenere progetti concreti e innovativi nonché i servizi di consulenza

³³ Evaluation monétaire du travail non rémunéré: une analyse empirique pour la Suisse basée sur l’enquête suisse sur la population active, risp. Monetäre Bewertung der unbezahlten Arbeit, Neuchâtel, UST, 1999.

Du travail, mais pas de salaire, risp. Unbezahl- aber trotzdem Arbeit, Neuchâtel, UST, 1999.

³⁴ Wirksamkeit der arbeitsmarktlchen Massnahmen zur Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit. Erhebung basierend auf die Zusicherungsentscheide zwischen 1996 und 1998, Berna, Prima Information, Nationales seco-Programm für Praktika, 2000.

Meyer, Rolf; Harabi, Najib: Frauen-Power unter der Lupe. Geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz, Reihe A: Discussion Paper 2000-04, 2000. Dello studio esiste pure un riassunto.

³⁵ Ramirez José, Flückiger Yves: Analyse comparative des salaires entre les hommes et les femmes sur la base de la LSE 1994 et 1996, n. 117, Ginevra, Observatoire universitaire de l’emploi, Université de Genève, maggio 2001.

³⁶ Vers l’égalité des salaires. Analyse comparative des salaires entre les hommes et les femmes sur la base des enquêtes sur la structure des salaires (LSE) 1994 et 1996, risp. Auf dem Weg zur Lohngleichheit? Vergleich der Frauen- und Männerlöhne anhand der Lohnstrukturerhebungen (LSE) von 1994 und 1996, riassunto (2000), UFU e UST, 28 p.

per le donne. L'obiettivo è quello di elaborare e mettere a disposizione nuovi modelli e materiale di base che favoriscano le pari opportunità nella vita professionale. I progetti possono per esempio servire a

- abbattere gli stereotipi che guidano le scelte professionali delle giovani e dei giovani,
- modificare il comportamento delle donne e degli uomini nei differenti settori dell'azienda e nella scala gerarchica,
- introdurre nelle organizzazioni e nelle aziende dei processi che generano uguaglianza,
- migliorare le possibilità di reintegrazione delle donne sul mercato del lavoro dopo un'interruzione dovuta a impegni familiari.

Gli aiuti finanziari non possono sostenere progetti di uguaglianza già intrapresi o che non concernono la vita professionale.

Possono richiedere gli aiuti finanziari le istituzioni e le organizzazioni pubbliche, private e che non perseguono uno scopo lucrativo. Tra il 1996 e il 2002 sono state inoltrate all'incirca 400 domande, delle quali 246 sono state accettate. Nel 1996, il credito a disposizione ammontava a CHF 1,6 milioni, importo che è passato a CHF 3,9 milioni nel 2002.

Dei progetti è stata fatta una valutazione quantitativa (1999) e una qualitativa (2000). Quest'ultima dimostra che gli aiuti finanziari hanno consentito di finanziare un ampio e variegato spettro di offerte in materia di uguaglianza, offerte che possono a loro volta concernere un numero considerevole di utilizzatori e utilizzatrici, siano essi privati o istituzionali. I progetti hanno generalmente contribuito a informare e sensibilizzare in merito alle problematiche della parità, a incrementare le competenze e il know-how delle persone interessate, con un effetto moltiplicatore, e anche ad apportare miglioramenti strutturali al processo di uguaglianza nella vita professionale. La maggior parte dei prodotti e dei servizi sviluppati non avrebbero potuto essere realizzati senza gli aiuti finanziari.

L'UFPER ha concepito un CD-ROM «Concertare e raggiungere obiettivi mediante il dialogo costruttivo», nel quale è ben illustrata l'importanza del dialogo in occasione dei colloqui di valutazione; esso fornisce poi indicazioni sulla maniera di negoziare gli obiettivi e segnala quali siano i punti che meritano particolare attenzione nella valutazione del personale. Dal settembre 2001, l'UFPER raccomanda ai dipartimenti l'utilizzazione di uno strumento intitolato «Directive à l'entretien avec le/la collaborateur/trice et à l'évaluation personnelles», che evidenzia in particolare i trabocchetti che potrebbero portare a operare delle discriminazioni. L'UFU si è preoccupato di elaborare e diffondere strumenti che consentano di misurare le prestazioni del personale salariato evitando la creazione di nuove forme di discriminazione nei confronti delle donne (**F6**). Alcuni specialisti di psicologia e organizzazione del lavoro hanno realizzato, dietro mandato, uno studio destinato ai datori di lavoro e ai rappresentanti del personale e pubblicato con il titolo «Quand le travail est le même... Evaluation non discriminatoire du personnel».³⁷ Lo studio analizza i rischi di discriminazione, per la maggior parte non cosciente, che sono corollario dell'utilizzazione del salario al merito o di altri strumenti di valutazione del personale, come per esempio le perizie grafologiche o gli assessments. Per aiutare responsabili gerarchici e salariati a evitare questi tranelli, l'UFU ha parimenti pubblicato un opuscolo sui colloqui di qualifica, «L'esercitazione è una buona maestra». Questo opuscolo, utilizzato da numerosi dipartimenti e uffici federali, è diffuso sull'intranet della Confederazione e sarà d'ora in poi accessibile per il tramite di un collegamento sulla versione elettronica del CD-ROM menzionato più sopra. Sono state organizzate tre giornate di studio sulla valutazione non discriminatoria delle prestazioni (2000/2001), alle quali hanno partecipato numerosi membri dei servizi del personale dell'Amministrazione federale.

Per quanto concerne la misura **F7**, la quale postula l'esistenza di meccanismi per il controllo del rispetto del principio della parità salariale in occasione dell'aggiudicazione degli appalti pubblici, il Segretariato della Commissione degli acquisti della Confederazione e l'UFU hanno conferito un

³⁷ Zurigo, edizioni vdf, 2000.

mandato per elaborare un simile meccanismo. Attualmente è in corso la fase pilota per l'applicazione dello strumento. Dalla fine del 2000, gli uffici che affidano mandati esterni devono domandare alle imprese interessate di sottoscrivere una dichiarazione, nella quale affermino di rispettare il principio della parità salariale. Inoltre, le condizioni generali della Confederazione contengono una clausola che obbliga le imprese che contravvengono al principio della parità salariale a versare una penale convenzionale.

La misura **F30** chiede di promuovere sistemi di valutazione del posto di lavoro basati su criteri non discriminatori. Il testo «*L'égalité des salaires en pratique: deux outils d'évaluation du travail non discriminatoire à l'égard des sexes: ABAKABA et VIWIV*» (1996) e l'opuscolo «*Il mio salario sotto la lente*» (1996), editi dall'UFU, sono distribuiti su larga scala e vengono utilizzati sia nelle imprese private sia nelle amministrazioni pubbliche.

La maggior parte degli uffici ha risposto favorevolmente alla richiesta di potenziare la banca dati sulle consulenti e sui consulenti al fine di accrescere le possibilità di conferire dei mandati a personale femminile (**F9**). Anche se alcuni non dispongono di una loro propria banca dati, essi esplicano degli sforzi affinché vi sia una proporzione equilibrata di donne e uomini fra i consulenti. Del resto, da poco tempo esiste in internet una banca dati per esperte in Svizzera: www.femdat.ch; la fase iniziale è stata in gran parte finanziata mediante gli aiuti finanziari in base alla LPar.

La misura **F37** (sviluppare i luoghi e le forme di accoglienza e sorveglianza delle bambine e dei bambini in età prescolastica) è destinata ai cantoni e ai comuni. Ciononostante, il 21 marzo 2001 il Consiglio nazionale ha accettato un'iniziativa parlamentare che prevede un programma di incoraggiamento finanziario da parte della Confederazione per la creazione di strutture di accoglienza dei bambini e delle bambine. Il 22 febbraio 2002, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha approvato un programma d'impulso, in virtù del quale la Confederazione dovrà sostenere finanziariamente la creazione di posti di accoglienza nell'ambito della fase iniziale. Questo aiuto finanziario sarà versato a complemento di altre fonti di finanziamento (da parte delle collettività pubbliche e di terzi) per una durata massima di tre anni. Saranno interessati da questo programma d'incoraggiamento le strutture di accoglienza quali gli asili nido, i nidi d'infanzia o ancora le scuole a orario continuato. La prevista durata del programma è di dieci anni e dovrebbe portare alla creazione di 60'000 a 100'000 posti di accoglienza. Il Parlamento concederà per periodi di quattro anni gli aiuti finanziari che riterrà adeguati.

Sensibilizzazione, consulenza, formazione

Il 2° decreto federale sui posti di tirocinio prosegue sulla medesima linea del primo e copre così la misura **F23** che intende mettere in pratica le raccomandazioni contenute nel rapporto «*Formation et perfectionnement professionnels des femmes*» pubblicato (in francese e tedesco) nel 1998 dall'UFFT. Ulteriori raccomandazioni sono poi messe in atto nell'ambito del Programma d'azione «*Pari opportunità nelle scuole universitarie professionali*» (SUP) e in quello della revisione della legge federale sulla formazione professionale (v. sopra, capitolo B «Formazione»). Per quanto concerne il Manuale svizzero delle qualifiche (**F24**), esso esiste attualmente su carta e in internet (www.ch-q.ch).

La misura **F16** postula di migliorare la consulenza mirata fornita alle donne negli uffici regionali di collocamento (URC) e di assicurare che il personale interessato goda di una formazione permanente sulla questione della parità e sulle problematiche specifiche delle donne. Di principio, in materia di formazione continua del personale degli URC la competenza è cantonale. Ma, se fosse necessario, l'assicurazione disoccupazione finanzia generosamente questo genere di corsi di formazione per il personale degli URC. Così, in alcuni cantoni (ZH e SG) i consulenti e le consulenti hanno potuto seguire, dietro loro richiesta, le formazioni offerte dalle scuole private nell'ambito dell'interculturalismo e dei problemi di genere. Del resto, l'UFU e il seco hanno organizzato congiuntamente una giornata di studio in occasione della pubblicazione di uno studio edito dall'UFU, dedicato alle discriminazioni nei confronti delle donne nell'assicurazione disoccupazione (2001). Alcuni cantoni, guidati dall'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro, hanno organizzato dei corsi per la presa a carico e la consulenza delle persone appartenenti a una cultura diversa. È stato per

esempio abbordato in maniera specifica il tema della presa a carico e del seguito delle donne di religione musulmana, che dispongono di conoscenze linguistiche e scolastiche limitate.

Nell'ambito dei corsi e delle misure attuate per le persone disoccupate (**F32**) il seco ha stanziato mezzi finanziari e ha fatto appello a risorse esterne. Numerosi corsi considerano la doppia presenza delle donne, offrendo a queste ultime la possibilità di una frequenza a tempo parziale. Esistono anche alcuni corsi incentrati sulle biografie femminili, nonché corsi che si indirizzano in particolare alle persone migranti. Si ricordi tuttavia che le misure relative all'accesso alla formazione e al mercato del lavoro rientrano essenzialmente nella competenza dei cantoni. Il seco verifica che le misure prese dai cantoni siano conformi al diritto e vengano prese a proposito.

Il Piano d'azione raccomanda pure una sensibilizzazione e una formazione del personale degli uffici cantonali dell'assicurazione sulle difficoltà particolari incontrate dalle donne invalide (**F33**). Va osservato che, di principio, le persone handicappate possono beneficiare di tutte le misure che consentono la loro l'integrazione nel mercato del lavoro, nella misura in cui esse siano collocabili. L'assicurazione disoccupazione sostiene finanziariamente l'istituzione di corsi intesi a promuovere l'attitudine al collocamento delle persone handicappate. Bisogna tuttavia precisare che la realizzazione di misure nell'ambito delle disposizioni legali in vigore e tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle necessità degli assicurati è di competenza cantonale. Si verifica purtroppo spesso che le persone annunciate all'assicurazione invalidità non possano beneficiare delle relative misure fintantoché l'assicurazione invalidità non ha pronunciato una decisione nei loro confronti. Il seco tenta di risolvere questo problema attraverso la collaborazione interistituzionale. Esso ha per esempio ampiamente sostenuto una giornata di studio nel 2000, nel corso della quale gli uffici regionali di collocamento sono stati vivamente incoraggiati a collaborare intensamente con l'assicurazione invalidità, ma anche con altri partner, quali i servizi di consulenza, i servizi sociali, ecc. Il seco sostiene finanziariamente anche progetti che vanno in questo senso.

L'UFU ha sostenuto, mediante aiuti finanziari fondati sulla LPar, un progetto di valutazione delle pratiche dell'assicurazione invalidità in un cantone, progetto condotto congiuntamente con l'UFAS. Non è tuttavia stata effettuata una formazione del personale degli uffici cantonali dell'assicurazione invalidità, come preconizzava la misura **F33**.

Assicurazioni sociali

L'UFU ha commissionato uno studio molto completo sulle discriminazioni indirette nei confronti delle donne nell'assicurazione disoccupazione e l'ha successivamente pubblicato, nel 2001.³⁸ Lo studio dimostra che l'applicazione della legislazione sulla disoccupazione espone le donne a numerose discriminazioni indirette. Un approccio stereotipato delle responsabilità nell'ambito dei compiti domestici e familiari ha come conseguenza quella di penalizzare le donne; tale penalizzazione può addirittura comportare l'esclusione dal diritto alle indennità per motivi non contemplati dalla legge. La revisione della legge, prevista per il 2003, potrebbe apportare alcuni miglioramenti: la rinuncia alla clausola del bisogno dopo il periodo dedicato all'educazione dei figli e l'introduzione di una specie di assicurazione maternità durante il periodo di disoccupazione rappresenterebbero una risposta a quanto proposto dalla misura **F17**. Per contro, il fatto di eliminare la presa in conto del periodo di educazione dei figli e delle figlie e di sostituirla con periodi di contribuzione all'interno di un termine quadro più lungo andrebbe in senso contrario.

La misura **F44** (procedere a un esame sistematico delle discriminazioni dirette e indirette nei confronti delle donne nell'ambito della 4^a revisione della LAI) è stata parzialmente realizzata attraverso uno studio dettagliato.³⁹ La sua trasposizione nella legislazione comporterebbe costi addizionali che devono essere votati dall'Assemblea federale.

³⁸ Despland, Béatrice: Responsabilités familiales et assurance-chômage – une contradiction?, resp. Familienarbeit und Arbeitslosenversicherung: ein Widerspruch?, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 2001.

³⁹ Baumann, Katerina; Lauterburg, Margareta: Knappes Geld – ungleich verteilt. Gleichstellungsdefizite in der Invalidenversicherung, Basilea, Ginevra, Monaco, 2001.

La misura **F47** prevede di studiare un correttivo sociale per i premi delle casse malati. La legislazione relativa alla riduzione dei premi per le persone di condizioni economiche modeste, prevista nell'assicurazione malattie obbligatoria, attribuisce ai cantoni l'incombenza di organizzare i sussidi. Le condizioni per il riconoscimento del diritto (cerchia dei beneficiari) nonché l'ammontare dei sussidi versati sono quindi definiti nelle differenti regolamentazioni cantonali. In occasione della prima revisione parziale della LAMal, il Consiglio federale ha inteso rafforzare le esigenze concernenti la procedura cantonale.

Nell'ambito della seconda revisione parziale della LAMal, il Consiglio degli Stati ha voluto introdurre una definizione del termine di «scopo sociale», che la riduzione dovrebbe conseguire, fissando la percentuale massima che ogni economia domestica dovrebbe destinare al pagamento dei premi per l'assicurazione malattie all'8% del suo reddito. Il Consiglio federale è anch'egli favorevole all'iscrizione nella legge dell'obiettivo sociale che la riduzione individuale dei premi dovrebbe perseguire. Tuttavia egli è dell'opinione che il plafonamento dell'onere finanziario rappresentato dai premi all'8% del reddito non sia adeguato. Esso ha quindi incaricato il DFI di elaborare in particolare dei modelli destinati a sgravare le famiglie e di sottoporli al Parlamento nell'agosto 2002.

La misura **F48** è stata attuata il 20 settembre 1999, grazie a una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni. Ora una persona è assicurata per gli infortuni non professionali se lavora presso un datore di lavoro almeno 8 ore alla settimana – e non più 12, come era il caso prima della modifica – (v. art. 13 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni).

L'assicurazione maternità (**F49**), approvata dalle camere federali, è stata respinta dal popolo nel 1999. Tuttavia, per migliorare la protezione della maternità, il Consiglio federale ha presentato un progetto di congedo maternità nell'ambito di una modifica del codice delle obbligazioni. Considerato che questo progetto non era stato accolto favorevolmente nella procedura di consultazione, nel novembre 2001 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare momentaneamente alla redazione di un messaggio. Per contro, esso si è dichiarato disposto a sostenere l'iniziativa parlamentare Triponez, presentata il 20 giugno 2001, a condizione che il Parlamento elabori rapidamente una proposta in tal senso. L'iniziativa Triponez domanda che la perdita di guadagno occasionata alle madri esercitanti un'attività lucrativa sia compensata all'80% per la durata di quattordici settimane, mediante le indennità perdita di guadagno (IPG). La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito a questa iniziativa e ne ha discusso le modalità. La relativa proposta sarà sottoposta al plenum del Consiglio nazionale nel corso della sessione invernale 2002.

Fiscalità

Nel 1996, il Dipartimento federale delle finanze ha istituito una commissione di esperti incaricata di esaminare l'attuale sistema d'imposizione della coppia e della famiglia (**F35**). Nel suo rapporto del marzo 1999, la Commissione ha elaborato tre modelli principali per una riforma dell'imposizione della coppia e della famiglia: un modello di imposizione congiunta con splitting, un modello d'imposizione individuale e un modello d'imposizione misto. Considerati i risultati della procedura di consultazione, nel suo messaggio del 28 febbraio 2001⁴⁰ il Consiglio federale si è dichiarato a favore di un sistema di splitting parziale con un dividendo dell'1,9 per le coppie coniugate. La decisione spetta al Parlamento.

⁴⁰ Messaggio concernente il pacchetto fiscale 2001, FF 2001 2655.

MISURE NON ANCORA ATTUATE

Ricerca

La misura **F1** chiede di elaborare uno studio sulle ripercussioni specifiche al genere della politica economica e commerciale della Svizzera, con lo scopo di eliminare le disparità di trattamento che esse potrebbero generare. Si tratta di un tipico esempio di misura di gender mainstreaming. Questa misura non è ancora stata attuata a causa della mancanza di strumenti metodologici (v. misura H6).

La realizzazione di un'indagine sull'impiego del tempo in Svizzera (**F2**) presenta pure dei problemi. A causa di difficoltà di ordine budgetario, l'UST deve dapprima esaminare se non vi sia una variante meno costosa per uno studio budget-tempo, con il quale si potrebbero ottenere risultati comparabili a quelli di Eurostat. Il problema principale è quello delle risorse di personale disponibili. Dopo aver analizzato l'effettuabilità delle diverse varianti possibili per uno studio budget-tempo, l'UST dovrà decidere se l'indagine deve essere elaborata, ed eventualmente in che modo. In caso di decisione positiva, l'indagine dovrebbe essere effettuata nel 2004.

L'elaborazione regolare di una statistica dei redditi delle economie domestiche, nella quale si distingua fra l'apporto dei redditi da parte di ciascuno dei membri (**F3**), presenta pure difficoltà di tipo metodologico. In effetti, è difficile distinguere i singoli contributi, motivo per cui per il momento solo le statistiche per economia domestica risultano essere possibili.

La misura **F18** chiede di elaborare programmi d'informazione specifici per le donne per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione. Le donne che hanno esercitato un'attività lucrativa hanno le medesime possibilità di accesso che gli uomini alle informazioni riguardanti la disoccupazione. Per contro, quelle che non hanno esercitato un'attività lucrativa perché si sono dedicate per un determinato periodo all'educazione dei figli spesso non conoscono i loro diritti. Per questo pubblico specifico nulla è ancora stato intrapreso.

Secondo l'UFAS, l'introduzione dei due meccanismi correttivi da apportare all'AVS (**F40** e **F41**) presenta dei problemi, dal momento che risulta difficile trovare disposizioni specifiche ai casi sociali.

La misura **F42** propone un'indagine quantitativa e qualitativa sulla ripartizione tra i sessi delle misure di reinserimento professionale. Questa misura non è stata attuata. Tuttavia, una pubblicazione concernente la situazione delle donne nell'AI tratta brevemente la questione.⁴¹ Infine, neppure la misura **F43**, che postula di condurre un'indagine quantitativa e qualitativa sulla formazione professionale di base delle giovani e delle donne invalide, è stata realizzata.

A causa della mancanza di risorse, l'UST non ha potuto effettuare una ricerca sul valore del lavoro svolto gratuitamente dalle donne nel settore sanitario (**F46**). È vero che nella rilevazione svizzera sulla sanità e nel modulo «Lavoro non remunerato» della RIFOS vi sarebbero dati utilizzabili al proposito; essi non sono tuttavia mai stati analizzati dal punto di vista del sistema sanitario, a eccezione dei compiti di cura a favore delle persone che fanno parte dell'economia domestica, rispettivamente quali attività di volontariato, nell'ambito delle pubblicazioni sul lavoro non retribuito e di volontariato.

Accesso alle risorse

La misura **F18** chiede di elaborare nell'ambito dell'assicurazione disoccupazione dei programmi d'informazione specifici per le donne. Le donne che hanno esercitato un'attività lucrativa hanno lo stesso accesso degli uomini alle informazioni sulla disoccupazione. Per contro, le donne che escono da un periodo d'educazione dei figli e non hanno esercitato nessuna attività lucrativa spesso non conoscono i loro diritti. Per questo pubblico specifico non è ancora stato intrapreso nulla.

⁴¹ Cfr. nota 39.

AVS e LPP

Secondo l'UFAS l'applicazione delle misure relative ai meccanismi correttivi da inserire nell'AVS (**F40** e **F41**) pone dei problemi nella misura in cui risulta difficile trovare dispositivi specifici per i casi sociali.

La misura **F45** postula il miglioramento della situazione dei bassi redditi e del lavoro a tempo parziale nella LPP. Questa misura non è stata integrata nel messaggio del Consiglio federale sulla 1^a revisione della LPP.⁴² Su proposta del Parlamento, si sta attualmente discutendo un miglioramento del sistema di deduzione fisso dell'importo di coordinamento.

Conciliazione tra lavoro e famiglia

La misura **F34** domanda la ratifica da parte della Svizzera della Convenzione n. 156 dell'OIL concernente le lavoratrici e i lavoratori con responsabilità familiari. In ragione di una costante prassi, il Consiglio federale ratifica una convenzione dell'OIL solo qualora le disposizioni della stessa coincidano con la legislazione svizzera in vigore. In questo particolare caso, questa coincidenza non è sempre realizzata; in particolare, la convenzione prevede che essa si applica a tutti i settori di attività e a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici, mentre la legislazione svizzera a protezione dei lavoratori e delle lavoratrici (legge sul lavoro) di principio non è applicabile ad alcuni settori (quali l'agricoltura) né ad alcune categorie di personale lavorativo (le e gli indipendenti). Inoltre, alcune delle misure previste dalla convenzione sono di competenza cantonale e comunale, ciò che è per esempio il caso per quel che concerne l'obbligo di sviluppare e promuovere servizi alla comunità, siano essi pubblici o privati, quali i servizi e le istallazioni di cura per bambini e bambine e quelli di sostegno alle famiglie. La ratificazione della Convenzione n. 156 dell'OIL non è pertanto prevista.

Altra misura non ancora attuata

F26.

⁴² Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, FF 2000 2341.

Capitolo G Decisionalità

Il capitolo «Decisionalità» comprende 24 misure di cui 19 sono da realizzare a livello nazionale. Tra queste, 16 riguardano l’Amministrazione federale.

MISURE (PARZIALMENTE) ATTUATE

Ricerca

L’UST e il seco si sono preoccupati di realizzare la misura **G1**, la quale postula la raccolta e l’analisi di dati quantitativi e qualitativi sul numero di donne e di uomini che occupano posti di responsabilità a ogni livello nei settori pubblico e privato. L’UST auspica sempre che i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) siano raccolti per sesso,⁴³ ma, nel caso specifico di cui alla misura G1, mancano le necessarie risorse nonché un concetto generale nella scelta degli indicatori. Il seco, dal canto suo, in base ai dati sull’assicurazione disoccupazione, ha presentato alcune statistiche concernenti l’ultima occupazione esercitata prima del periodo di disoccupazione (indipendente, quadro, lavoro non qualificato, apprendista, lavoro a domicilio, studente, allievo/a).⁴⁴ Questi dati sono contenuti nelle pubblicazioni mensili.

Dopo i tre primi rapporti sull’uguaglianza pubblicati dall’UST nel 1993, 1996 e 1997, nel 1998 è stato diffuso su larga scala il dépliant⁴⁵ «Verso l’uguaglianza»; nel 2002 i dati sono stati aggiornati in internet. Il prossimo rapporto, aggiornato e concepito in maniera innovativa, doveva essere pubblicato nel 2002. L’UST segnala tuttavia un problema concernente le risorse umane e finanziarie necessarie alla realizzazione di questo compito; per questo motivo i termini di pubblicazione dovranno essere procrastinati al 2003 (**G2**).

Partecipazione politica

L’UST ha dedicato parecchi lavori al tema della partecipazione politica delle donne (**G3**). Oltre alle numerose pubblicazioni su questo argomento⁴⁶, alcuni collaboratori dell’UST hanno poi redatto articoli di stampa o contributi nelle riviste specializzate. Il dépliant sulle elezioni del 1999, edito dall’UST, dall’UFU e dalla Commissione federale per le questioni femminili, dovrà essere aggiornato nel 2003.

L’applicazione della misura **G6** (promuovere una partecipazione paritaria delle donne a livello di posizioni e funzioni politiche e di partito) è stata parzialmente realizzata in occasione delle elezioni federali del 1999. Il gruppo di lavoro interdipartimentale «Elezioni»,⁴⁷ designato dal Consiglio federale, ha elaborato numerosi progetti. Esso ha domandato al Consiglio federale che l’opuscolo inviato al corpo elettorale contenesse un capitolo sulla rappresentazione e la promozione delle donne nella vita politica. Ha poi proposto la revisione della circolare sull’organizzazione delle elezioni, indirizzata ai governi cantonali, per renderli attenti della carente rappresentanza femminile e pregarli di rendere a loro volta attenti elettori ed elettrici in merito a questa disparità. Dal canto suo, la guida destinata ai partiti politici e agli altri gruppi è stata completata in questo senso. Il Consiglio federale

⁴³ V. anche: Les inégalités sociales d’emploi et de revenu en Suisse, resp. Soziale Ungleichheiten bei Beschäftigung und Einkommen in der Schweiz, Berna, UFS, 1998.

⁴⁴ Seco. La situazione sul mercato del lavoro, agosto 2001, comunicato stampa del 21 settembre 2001.

⁴⁵ Pubblicato in collaborazione con l’UFU.

⁴⁶ Vengono citati solo i più recenti: Les femmes et les élections au Conseil national de 1999. Evolution depuis 1991, resp. Die Frauen bei den Nationalratswahlen 1999. Entwicklung seit 1971, UST, Neuchâtel, 2000. La difficile conquista di un mandato in Parlamento, dépliant UFS, UFU, CFQF, Neuchâtel/Berna, 1999. La représentation des femmes dans les exécutifs communaux 2001, resp. Frauen in den Exekutiven der Schweizer Gemeinden 2001, UST, Neuchâtel, 2001. Del resto, la rivista Questioni femminili della CFQF ha dedicato il numero 1/2000 alla partecipazione delle donne alla vita politica.

⁴⁷ Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, Cancelleria federale, Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale di statistica, Segretariato della Commissione federale per le questioni femminili.

ha accettato queste proposte, come pure una variante pilota per una campagna d'informazione; il relativo credito è stato tuttavia rifiutato dal Parlamento.

Il messaggio del 30 novembre 2001 del Consiglio federale concernente la revisione parziale della legge federale sui diritti politici prevedeva all'art. 86a l'istituzione di una base legale che autorizzasse la Confederazione a svolgere campagne di informazione e di sensibilizzazione per promuovere la partecipazione politica (partecipazione attiva alle votazioni e promozione delle candidature femminili e di una rappresentanza equilibrata dei sessi in Parlamento).⁴⁸ Le Camere federali hanno tuttavia respinto questa proposta nell'ambito della procedura di eliminazione delle divergenze.

Del resto, nel 2001, l'UFU ha pubblicato una nuova edizione in lingua tedesca dell'opuscolo «Ho deciso, mi lancia!», una guida pratica per promuovere l'integrazione nella vita pubblica (G7).

I dipartimenti, in particolare il DFI e il DFAE, incoraggiano la partecipazione delle organizzazioni non governative alle conferenze internazionali; tuttavia, risulta spesso difficile trovare delle donne che abbiano il tempo e le competenze (a seconda dei soggetti) necessari per assumere una partecipazione attiva in una delegazione governativa (G8). Il medesimo problema si pone allorquando si tratta di garantire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nelle delegazioni internazionali (G9), anche se la maggior parte degli uffici esplica degli sforzi in tal senso. Dal gennaio 2002, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) sta allestendo uno strumento di controllo sulla rappresentanza femminile nelle delegazioni internazionali.

Promozione della donna

I base a due valutazioni sullo stato della promozione della donna, effettuate nel 1996 e nel 2000 sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze (DFF),⁴⁹ il Consiglio federale ha preso atto con soddisfazione del fatto che gli sforzi intesi a realizzare l'uguaglianza fra donne e uomini all'interno dell'Amministrazione federale rappresentano parte integrante della politica del personale, e questo da oltre dieci anni. Le due valutazioni illustrano come la sensibilità alle questioni delle pari opportunità per il personale della Confederazione ha continuato a crescere ed è tuttora in aumento. Benché i risultati dell'ultima valutazione si siano rivelati positivi, nell'ottobre 2000 il Consiglio federale ha comunque ritenuto opportuno attribuire nuovi compiti concreti ai dipartimenti e alla Cancelleria federale, conferendo loro in particolare il mandato di fissarsi quale obiettivo per il 2003 l'incremento del 5% della rappresentanza femminile nei posti di responsabilità, nonché l'elaborazione, in collaborazione con il DFF (UFPER), di un capitolato d'oneri standard per le persone interessate (coordinatori e coordinatrici a livello dipartimentale, delegati e delegate alla parità a livello di uffici o di gruppi). Queste persone dovrebbero da una parte disporre delle competenze necessarie, e dall'altra poter contare su sufficienti risorse in termini temporali e finanziari.

Mediante la fissazione di obiettivi chiari e l'adozione di numerose direttive legali, la nuova politica del personale (linee direttive della politica del personale, legge sul personale federale, ordinanza sul personale federale, ecc.) ha creato le basi necessarie per intensificare gli sforzi nell'ambito della promozione della donna. Le condizioni quadro della nuova politica del personale menzionano esplicitamente la promozione delle pari opportunità fra donna e uomo (G10, G14, G15). Qualora si tratti dell'occupazione di un posto⁵⁰ di responsabilità, sia i dipartimenti che la Cancelleria federale sono invitati a presentare almeno una donna nella lista ristretta dell'ultima cerchia di candidati.

Per la prima volta la proporzione delle donne in seno alle commissioni extraparlamentari della Confederazione ha raggiunto l'obiettivo fissato del 30%, e questo in seguito alle nomine per il rinnovo dei mandati nel dicembre 2000 (G19). Rispetto alle nomine del 1997, si è registrato un

⁴⁸ FF 2001 5665.

⁴⁹ Ufficio federale del personale UPER: 1) Rapporto dell'Ufficio federale del personale al Consiglio federale: Il primo periodo di promozione della donna nell'Amministrazione generale della Confederazione 1992-1995, Berna. 2) Rapporto al Consiglio federale concernente il secondo periodo di promozione della donna nell'Amministrazione generale della Confederazione 1996-1999, Berna.

⁵⁰ V. il Rapporto al Consiglio federale concernente il secondo periodo di promozione della donna nell'Amministrazione generale della Confederazione 1996-1999 e la decisione del 18.10.2000 del Consiglio federale, cifra 4.4.

incremento del 5,8% della percentuale delle donne, che raggiunge attualmente il 33,5%. Da notare che esiste un gran divario fra le diverse commissioni, a seconda del loro specifico settore. Alcuni uffici, come per esempio l'UFES e l'UFFT, constatano come sia difficile reperire donne sufficientemente qualificate.

Il Parlamento, e in particolare la Commissione della gestione del Consiglio nazionale, ha domandato espressamente al Consiglio federale di aumentare la sensibilità e le competenze in merito alle questioni delle pari opportunità (v. misura H6). Alcuni uffici e dipartimenti hanno dichiarato di prestare particolare attenzione al fatto di considerare la questione dell'uguaglianza nell'attribuzione di mandati di ricerca esterni: l'UFU, l'UFC, l'UFG e il DFE. Nel dicembre 2001, quest'ultimo ha invitato l'Ufficio federale dell'agricoltura e l'Ufficio veterinario federale a voler considerare la dimensione del genere nell'attribuzione dei mandati di ricerca.

MISURE NON ANCORA ATTUATE

La misura **G5** postula la raccolta di nuovi dati per colmare le lacune esistenti nei settori relativi all'uguaglianza fra donne e uomini. L'UST dichiara di non disporre di risorse finanziarie e umane per poterlo fare.

La misura **G13** postula la creazione di uno strumento di controllo che consenta di registrare in modo differenziato i cambiamenti quantitativi e qualitativi che si verificano nella situazione delle donne. L'UPPER ha messo a disposizione del Consiglio federale uno strumento, l'HRM Cockpit, il quale ogni anno illustra lo stato della realizzazione degli obiettivi di politica del personale da lui posti, inclusi quelli relativi alla rappresentanza delle donne a tutti i livelli. Anche i rapporti quadriennali citati in precedenza contengono una valutazione di tipo quantitativo. Questi strumenti non corrispondono tuttavia ancora a quanto richiesto dalla misura G13, la quale fa riferimento a uno strumento di pianificazione basato su obiettivi quantificabili e su indicatori precisi che consentano di individuare contemporaneamente anche i cambiamenti qualitativi della situazione della donna e di sviluppare strategie in funzione dei risultati ottenuti. Nell'ambito della nuova politica del personale, questo compito incombe ai dipartimenti e agli uffici.

Non si è effettuata una nuova valutazione dei posti di lavoro tradizionalmente occupati dalle donne (**G16**). I dipartimenti e gli uffici possono liberamente adattare i capitolati d'oneri delle segretarie e richiedere che venga eseguita una classificazione corrispondente alle responsabilità che loro incombono.

Per quanto riguarda, infine, la misura **G17**, in occasione dell'entrata in vigore della nuova legge sul personale il Consiglio federale ha deciso di non rivedere il sistema salariale attuale.

Capitolo H Meccanismi istituzionali

Il capitolo «Meccanismi istituzionali» comprende 9 misure di cui 5 sono da realizzare a livello nazionale. Tutte riguardano l'Amministrazione federale.

MISURE (PARZIALMENTE) ATTUATE

Ricerca

Una sola misura concerne la ricerca; in realtà, essa fa parte di ciò che si definisce il gender mainstreaming: produrre e diffondere dati e informazioni suddivisi per sesso a scopi pianificatori e di valutazione (**H8**). Come già indicato al capitolo G, dopo la pubblicazione dei primi tre rapporti sulla parità da parte dell'UST nel 1993, 1996 e 1997, nel 1998 è stato diffuso su larga scala un dépliant e nel 2002 i dati sono stati aggiornati in internet. Il prossimo rapporto, aggiornato e concepito in maniera innovativa, doveva essere pubblicato nel 2002. L'UST segnala tuttavia un problema concernente le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzare tale compito; per questo motivo i termini di pubblicazione dovranno essere procrastinati al 2003.

Sforzi a favore della parità

Negli ultimi anni il budget dell'UFU è leggermente aumentato, nell'ambito dei normali incrementi budgetari dell'amministrazione federale (**H1**). Per quanto concerne gli aiuti finanziari, il credito è aumentato un po' più rapidamente; a lungo termine, l'obiettivo accettato dal Consiglio federale e dal Parlamento è quello di raggiungere l'importo di CHF 4,5-5 milioni previsto nel messaggio del Consiglio federale concernente la legge sulla parità. Nel 1999 il budget ammontava a CHF 3,2 milioni ed è passato a CHF 3,9 milioni nel 2002.

La maggior parte dei coordinatori e delle coordinatrici dei dipartimenti, nonché dei delegati e delle delegate alla parità degli uffici e dei dipartimenti, esercitano questa loro funzione a tempo parziale e dispongono di risorse limitate, sia in termini finanziari che di personale (**H2**).⁵¹ Nell'ottobre 2000, il Consiglio federale ha conferito un mandato al DFF (UFPER), affinché elaborasse un capitolato d'oneri standard per le persone interessate (v. capitolo G).

La misura **H3** propone di promuovere e sostenere la partecipazione di organizzazioni dei settori pubblico, privato e di pubblica utilità agli sforzi compiuti a favore della parità. Nella sua risposta alla mozione Bühlmann (97.3520 Aiuto finanziario alle associazioni femminili nazionali e alle loro associazioni mantello), il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare l'istituzione di una base legale che consenta di sostenere finanziariamente le attività generali delle ONG. Nel frattempo, si è rinunciato e la mozione è stata stralciata dai ruoli. Per contro, è possibile finanziare progetti ben precisi nell'ambito degli aiuti finanziari previsti dalla LPar per la promozione dell'uguaglianza nella vita professionale o da altre leggi nel settore della formazione o della migrazione (cfr. p. es. art. 25a LDDS e art. 16 lett. c dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri). Del resto, l'ONG Coordinazione post Beijing Svizzera riceve un aiuto per gli sforzi compiuti nell'ambito dell'attuazione dei risultati della IV Conferenza mondiale sulle donne a Pechino nel 1995.

Gender mainstreaming

Il gender mainstreaming rappresenta la principale priorità del Piano d'azione. La misura **H6** dichiara esplicitamente questa prerogativa: integrare la prospettiva di genere nelle regole giuridiche e nella loro applicazione, nonché nelle politiche pubbliche, nei programmi e nei progetti pubblici (gender mainstreaming). Numerosi uffici hanno risposto che tentavano di farlo, in particolare l'UFES

⁵¹ V. a questo proposito il Rapporto dell'UFU al Consiglio federale concernente il secondo periodo della promozione della donna nell'Amministrazione generale della Confederazione 1996-1999, Berna.

nell’ambito dell’elaborazione del messaggio sul promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia per gli anni 2004-2007, ma l’UFSPO nel settore delle droghe e delle dipendenze (a cui si aggiungeranno altri settori, v. capitolo C). Nel 1994 è stato creato un gruppo di lavoro per la promozione della collaborazione fra la polizia e il settore sociale nell’ambito delle dipendenze (ArbGrpZuPo). Da parecchi anni si esplica un importante sforzo di sensibilizzazione e di formazione continua sulla questione del consumo di droghe in una prospettiva di genere. Questi esempi illustrano come il fatto di prendere in considerazione la prospettiva di genere dipenda dalla competenza dei singoli uffici.

In risposta a una Raccomandazione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, il Consiglio federale ha incaricato il gruppo di lavoro interdipartimentale «Seguito della IV Conferenza mondiale sulle donne (Pechino 1995)» di elaborare proposte che permettano di rafforzare la sensibilità e le competenze in materia di uguaglianza fra donne e uomini in seno all’Amministrazione federale.⁵² Questo gruppo di lavoro ha interpellato diversi esperti in merito al tema dell’approccio integrato della parità (gender mainstreaming) e ha deciso di optare per un approccio pragmatico. Ha elaborato cinque progetti pilota da effettuare in quattro dipartimenti e nella Cancelleria federale. Sulla base di esempi concreti, questi progetti pilota dovrebbero poter chiarire in che maniera si pone la questione della parità e individuare quali siano le risposte appropriate. Uno dei progetti accompagna l’elaborazione del messaggio sul promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia per gli anni 2004-2007. Un altro progetto intende realizzare un’analisi di genere in alcune delle rubriche budgetarie dell’UFSPO. Un terzo progetto vorrebbe mettere in evidenza le condizioni che hanno permesso di inserire la parità quale principio generale portante nel 2° decreto federale sui posti di tirocinio. È pure previsto l’esame, dal punto di vista dell’uguaglianza, di uno degli aspetti del progetto di e-government (sportello virtuale). Per concludere, l’ultimo progetto concerne la messa in atto di un approccio integrato dell’uguaglianza in seno alla sezione «Politica di pace e sicurezza umana» del DFAE (strumenti di lavoro, moduli formativi). Le esperienze fatte consentiranno al gruppo di lavoro di elaborare delle proposte sui metodi per integrare la prospettiva dell’uguaglianza nel lavoro quotidiano dei dipartimenti e degli uffici (dépliants, moduli formativi, strumenti di controllo). La Conferenza dei segretari generali dei dipartimenti dovrà decidere che seguito dare a queste proposte alla fine del 2002.

⁵² Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 18 novembre 1999: L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo: valutazione dell’efficacia dopo dieci anni di attività.

Capitolo I Diritti fondamentali

Il capitolo «Diritti fondamentali» comprende 24 misure di cui 12 sono da realizzare a livello nazionale. Tra queste, 11 riguardano l'Amministrazione federale.

MISURE (PARZIALMENTE) ATTUATE

Strumenti relativi ai diritti umani

Le misure relative agli strumenti di attuazione dei diritti umani sono state applicate parzialmente. Il Rapporto della Svizzera concernente l'attuazione della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna è stato approvato dal Consiglio federale il 19 dicembre 2001 (**I4**). L'UFU assicura una larga diffusione del rapporto: esso è stato pubblicato su carta in italiano, francese e tedesco ed è pure a disposizione in internet.⁵³ In internet sarà parimenti disponibile un'informazione sintetica concernente la situazione nei cantoni (risposte dei cantoni al questionario CEDAW⁵⁴), stato fine 1999/inizio 2000.

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il riconoscimento della competenza del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) di ricevere e esaminare comunicazioni conformemente all'art. 14 della Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.⁵⁵ Questa procedura di comunicazione individuale sarà concessa anche alle donne vittime di una doppia discriminazione, ossia a causa del sesso e della loro origine straniera. La decisione è attualmente in mano al Parlamento.

Del resto, nel maggio 2002 è stato pubblicato un libro sui diritti umani e la loro influenza sulla parità in Svizzera⁵⁶ (**I20**). L'autrice illustra l'evoluzione dei diritti fondamentali delle donne a livello internazionale ed europeo e analizza in che misura essi hanno un'influenza sul processo per l'uguaglianza in atto in Svizzera. In occasione della pubblicazione del libro, l'UFU⁵⁷ ha organizzato un colloquio per presentare la tematica al pubblico.

Per quanto concerne l'uso di un linguaggio non sessista nell'ambito dei «diritti della persona umana» (**I5, I12**), l'Amministrazione prosegue i suoi sforzi. Se il termine *Menschenrechte* è epiceno, lo stesso non si può dire per i termini «droits de l'homme» e «diritti dell'uomo». Su un piano più generale, la Cancelleria federale ha elaborato una guida per una formulazione non sessista nell'uso della lingua francese (la questione rimane aperta per l'italiano), nella quale si raccomanda di utilizzare l'espressione «droits de la personne humaine» (diritti della persona umana). Questo termine, come pure quello di «droits humains» (diritti umani) o ancora quello di «droits de la personne» (diritti della persona) vengono impiegati nei documenti dell'Amministrazione federale, ma non sempre in maniera sistematica.

Formazione / Informazione

La misura **I20** propone di diffondere informazioni sui meccanismi esistenti che consentono di ottenere la riparazione in caso di violazione dei diritti della donna. Oltre al rapporto CEDAW e al classificatore dell'UFU sulle molestie sessuali, già menzionati più sopra, diverse pubblicazioni

⁵³ www.equality-office.ch/i/s-recht.htm oppure www.eda.admin.ch/sub_dipl/g/home/organ/div1/human/listrep.html.

⁵⁴ www.equality-office.ch, Questionario sull'attuazione della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna: Riassunto delle risposte dei cantoni.

⁵⁵ FF 2001 5307.

⁵⁶ Hausammann, Christina: Menschenrechte – Impulse für die Gleichstellung von Frau und Mann in der Schweiz, Basilea, 2002.

⁵⁷ Vers l'égalité sans frontières. L'ONU, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne font progresser l'égalité entre femmes et hommes en Suisse, resp. Grenzüberschreitend Richtung Gleichstellung. UNO, Europarat und europäische Union befähigen die Gleichstellung von Frau und Mann in der Schweiz.

dell'UFU forniscono informazioni in merito alle possibilità di far valere i propri diritti a livello nazionale e internazionale. I principali temi sono la parità salariale, le molestie sessuali e la situazione delle donne nelle assicurazioni sociali.

La misura **I13** domanda di potenziare la formazione del personale dei servizi sociali, ospedalieri, dei penitenziari, ecc., in materia di diritti della donna. L'UFG segnala che nell'ambito della formazione di base dei guardiani e delle guardiane dei penitenziari, si presta attenzione alle particolari necessità delle donne. Per quanto concerne l'Ufficio federale di polizia (UFP), esso ritiene che una formazione di base o addirittura continua nel settore non sia necessaria da un punto di vista strettamente professionale. Precisa tuttavia che il tema dei diritti della donna è parte integrante del lavoro di ogni giorno, nella misura in cui esso si riveli pertinente.

La misura **I14** postula che, nel campo dell'asilo, vengano considerati i motivi di fuga che possono risultare specifici della condizione femminile. Per far ciò, l'UFR ha messo a disposizione degli strumenti (v. sopra, capitolo D, misura D3), e tratta questa tematica sia a livello nazionale (formazione) che a livello internazionale (discussioni in seno a organizzazioni o gruppi internazionali). In risposta al postulato Menétry-Savary (00.3659), l'UFR sta redigendo un progetto di rapporto. Esso applica inoltre pertinenti direttive, in particolare quelle concernenti il diritto delle donne a beneficiare individualmente di una procedura d'asilo, e ha designato una sezione che è responsabile delle questioni inerenti i motivi di fuga specifici al sesso. La qualità delle decisioni in materia di asilo, ivi comprese quelle relative ai motivi di fuga delle donne, è garantita da uno strumento di controllo nonché da un organo che fissa la prassi che deve essere adottata.

La misura **I21** (facilitare l'accesso all'informazione per le donne vittime di reati violenti) è parimenti stata attuata nell'ambito delle attività dell'UFG. È stato esplicato uno sforzo supplementare nell'intento di migliorare l'informazione del pubblico sull'aiuto alle vittime di reati. Numerosi cantoni pubblicano i loro propri prospetti informativi. Inoltre, si possono reperire informazioni anche sul sito internet dell'UFG. La commissione di esperti incaricata della revisione della LAV esamina pure questo aspetto.

Riguardo alla misura **I22**, le persone richiedenti l'asilo ricevono nei centri di registrazione tutte le informazioni sui loro diritti, indipendentemente dal sesso. Le donne, anche se sono accompagnate dal marito, vengono udite separatamente.

Come già indicato al capitolo «Violenza», nel novembre 2001 l'UST ha pubblicato una Statistica svizzera sull'aiuto alle vittime (OHS) 2000,⁵⁸ che risponde alle richieste poste dalla misura **I18**, ossia svolgere indagini qualitative e quantitative sull'accesso delle donne all'assistenza giudiziaria gratuita. L'UST ha ugualmente partecipato finanziariamente all'inchiesta sulla vittimizzazione realizzata dall'IPSC dell'Università di Losanna (v. capitolo D).

MISURE NON ANCORA ATTUATE

La misura **I2** prevede di introdurre un controllo di costituzionalità delle leggi federali. Nell'ambito del suo progetto sulla riforma della giustizia, il Consiglio federale aveva proposto di estendere la competenza del Tribunale federale all'esame della costituzionalità delle leggi federali.⁵⁹ Il 7 ottobre 1999, il Parlamento ha respinto questa proposta di modifica.⁶⁰

La misura **I3** domanda al Consiglio federale di esaminare la possibilità di creare un servizio di mediazione in materia dei diritti della persona umana. La questione è attualmente in fase di studio.

⁵⁸ Statistica svizzera dell'aiuto alle vittime di reati (OHS), 2000. Risultati dei dati rilevati secondo il nuovo metodo, in: Actualités OFS, 19, Droit et justice.

⁵⁹ FF 1997 I 502 e 619.

⁶⁰ BUCN 1999 p. 2130 e BUCS 1999 p. 979.

Capitolo J Mass media

Il capitolo «Mass media» comprende 13 misure di cui 9 sono da realizzare a livello nazionale. Tra queste, 5 riguardano l’Amministrazione federale.

MISURE (PARZIALMENTE) ATTUATE

Partecipazione delle donne nei mass media

L’UFCOM indica che la proporzione delle donne negli organi di consiglio, d’amministrazione, di sorveglianza e controlling è nettamente migliorata anche se la parità non è stata ancora raggiunta: alla presidenza dell’organo di sorveglianza siedono 4 donne e 6 uomini (**J2**).

La misura **J12** propone di promuovere l’elaborazione e l’attuazione di una strategia di informazione e sensibilizzazione intesa a diffondere un’immagine non sessista di donne e uomini. Tra le azioni intraprese a livello federale, citiamo la campagna lanciata nel 2002 dall’UFU «Fairplay-at-home», incentrata su una migliore ripartizione dei compiti familiari e domestici come pure le campagne pubblicitarie lanciate dall’UFFT nell’ambito del 1° decreto sui posti di tirocinio, dove le ragazze e gli adolescenti erano rappresentati in professioni atipiche. Altre azioni sono state menzionate in precedenza (cap. B).

Il rapporto CEDAW annota che «con la loro tendenza a evidenziare gli aspetti sessuali della violenza contro la donna, i media trascurano il contesto sociale e politico nel quale viene esercitata tale violenza, impedendo così la necessaria riflessione sulle sue cause e sulle possibilità di combatterla» (§133). La misura **J13** propone di prendere delle misure efficaci per lottare contro la pornografia e la violenza contro le donne veicolate attraverso i mass media. Finora era punibile chi aveva fabbricato, importato o preso in prestito, messo in circolazione, promosso, esposto, offerto, mostrato, reso accessibile o messo a disposizione degli oggetti o delle rappresentazioni di pornografia dura. Dal 1° aprile 2002, data in cui il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore della revisione del Codice penale, l’acquisizione e il possesso di pornografia dura sono ugualmente punibili.

MISURE NON ANCORA ATTUATE

Ricerca

La misura **J1** vuole promuovere e sostenere delle ricerche sul tema «donne e mass media». Al momento della pubblicazione del Piano d’azione nessuna nuova ricerca su questo tema è venuta completare le scarse informazioni disponibili in Svizzera. Il rapporto CEDAW indica che, «per quanto concerne il tema donne e media, le indagini statistiche e scientifiche approfondite sono tuttavia rare in Svizzera»⁶¹ (§133).

Altra misura non ancora attuata

J3

⁶¹ Eidg. Wahlen 1999: Medien, Politik und Geschlecht. Geschlechtspezifische Analyse des Informationsangebots von schw. Fernseh- und Radiostationen mit nationaler Ausstrahlung am Beispiel der Vorwahlsendungen zu den eidg. Wahlen 1999. Esiste un riassunto in francese (26 p.): Elections fédérales 1999: médias, politique et parité, Analyse de l’offre d’information des télévisions et radios suisses à desserte nationale sous l’angle de la parité des sexes, à partir des émissions électorales diffusées en prélude aux élections fédérales 1999, effettuato su mandato della SSR e della CFQF, Berna, 2001.

Capitolo K Ambiente

Il capitolo «Ambiente» comprende 12 misure di cui 7 sono da realizzare a livello nazionale. Tra queste, 6 riguardano l'Amministrazione federale.

MISURE (PARZIALMENTE) ATTUATE

Ricerca

L'UST si sforza di applicare le misure **K1** e **K2**. Alcuni esempi d'applicazione :

1. Aggiunta di una domanda supplementare nel modulo «lavoro non remunerato» della RIFOS 97 (Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera). Questa domanda mirava a determinare la parte di lavoro non remunerato effettuato in favore dell'ambiente. Il campione della RIFOS autorizza una differenziazione per sesso. I risultati hanno dimostrato che la parte di lavoro non remunerato in favore dell'ambiente è estremamente debole. In questo contesto una suddivisione per sesso non ha alcun interesse.
2. Studio sull'ecoindustria dal punto di vista dell'impiego e della cifra d'affari. Gli impieghi ecoindustriali sono suddivisi per sesso.⁶²
3. Pubblicazione delle cifre suddivise per sesso in rapporto all'ingegneria genetica.⁶³
4. Pubblicazione (Rapporto sull'ambiente, giugno 2002)⁶⁴ di informazioni suddivise per sesso relative all'ingegneria genetica (cap. 2.6) e alla percezione dell'ambiente (cap. 3.1). In questo caso, si tratta di informazioni esistenti (studi specifici, risultati di ricerca) messi in relazione con altre informazioni ambientali in un contesto globale.
5. Il progetto MONET (Monitoring der Nachhaltigen Entwicklung) ha come obiettivo quello di mettere in atto un sistema di indicatori destinato al monitoraggio dello sviluppo sostenibile in Svizzera. Il sistema comprenderà diversi indicatori relativi all'uguaglianza tra donne e uomini, trattati dal punto di vista della sostenibilità. I risultati saranno disponibili nella primavera del 2003.

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha finanziato uno studio sulla situazione delle donne nell'economia forestale (**K1**).⁶⁵

MISURE NON ANCORA ATTUATE

K3, K4, K7, K9

⁶² Le secteur éco-industriel en Suisse. Estimation du nombre d'emplois et du chiffre d'affaires en 1998, Neuchâtel, UST, 2000.

⁶³ Le génie génétique. Statistique suisse de l'environnement, n. 8, Neuchâtel, UST, 1998.

⁶⁴ Ambiente Svizzera. Statistiche e analisi, Neuchâtel, UST, 2002.

⁶⁵ Schriftenreihe Umwelt, n. 324.

Capitolo L Bambine e ragazze

Il capitolo «Bambine e ragazze» comprende 26 misure di cui 11 sono da realizzare a livello nazionale. Tra queste, 6 riguardano l'Amministrazione federale.

MISURE (PARZIALMENTE) ATTUATE

Ricerca

Due misure assai diverse riguardano la ricerca. La misura **L1** chiede di suddividere per età e per sesso l'informazione e i dati relativi ai bambini e di intraprendere delle ricerche sulla situazione delle ragazze. Per principio l'UST suddivide sempre i dati per sesso e, quando è necessario, per età.⁶⁶

La misura **L7** cerca di determinare se le mutilazioni sessuali sulle ragazze siano praticate anche in Svizzera ed eventualmente di elaborare delle misure in proposito. Per mancanza di risorse umane e finanziarie, l'UFSP non ha potuto svolgere un'inchiesta su questo tema. Per contro, certe misure sono state attuate, non tanto per quanto concerne la prevenzione, ma soprattutto per quanto riguarda la repressione, nell'ambito della revisione del Codice penale. Sono state adottate delle disposizioni relative alla prescrizione delle infrazioni gravi contro la vita e l'integrità fisica dei minori di 16 anni (delitti sessuali gravi, omicidi, lesioni personali gravi). D'ora innanzi l'azione penale si prescriverà al più presto solo il giorno in cui la vittima compirà 25 anni. Questa revisione entrerà in vigore il 1° ottobre 2002.

Protezione dei bambini

Il 1° rapporto svizzero sull'attuazione della Convenzione dell'ONU sui diritti del bambino del 1989 (ratificata dalla Svizzera il 24.2.1997) è stato adottato dal Consiglio federale il 1° novembre 2000. Redatto dall'Amministrazione federale sotto la responsabilità della Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del DFAE e in collaborazione con tutti i partner interessati (principalmente i cantoni e le ONG), questo rapporto è stato pubblicato e diffuso in internet nell'inverno del 2001 (**L2**). È stato presentato oralmente al Comitato dei diritti del bambino (CRC) il 29 maggio 2002. Dal canto loro, le ONG hanno consegnato dei rapporti alternativi al CRC.

La misura **L19** (sostenere gli sforzi per l'adozione di una convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'abolizione immediata delle peggiori forme di lavoro minorile) è stata largamente attuata dal seco nell'ambito della Commissione sul lavoro minorile che si è riunita durante le Conferenze internazionali del lavoro (CIL) del 1998 e 1999. La ratifica di questa convenzione da parte della Svizzera è stata sottoposta al Parlamento, che l'ha accettata. Gli strumenti di ratifica sono stati depositati il 17 agosto 2000 e per la Svizzera questa convenzione è entrata in vigore il 17 agosto 2001.

La misura **L20** chiede di rafforzare gli uffici centrali di polizia criminale dell'Ufficio federale di polizia nell'ambito dello sfruttamento sessuale dei bambini. L'UFP segnala che gli uffici centrali di polizia criminale mettono a disposizione dal 100 al 200% di posti a seconda dell'affare criminale in causa e il Servizio «Analisi e prevenzione» 50%, cioè in totale 150-250% in seno all'UFP (è previsto un ampliamento). Occorre osservare in questo contesto che dal 1° aprile 2002 il possesso di pornografia dura, in particolare quella che mostra fanciulli, è punibile.

In tutt'altro campo, infine, quello del sostegno finanziario dato a delle organizzazioni giovanili nei loro sforzi per promuovere una partecipazione paritaria dei sessi (**L26**), l'UST ha destinato CHF

⁶⁶ La maggior parte dei risultati proviene da inchieste su campione effettuate nelle economie domestiche, le cui domande sono fatte solo ai maggiori di 15 anni. Un'inchiesta specifica riguardante i bambini sarebbe più adeguata.

45'000 al progetto www.gyrl.ch, un sito destinato in modo specifico all'informazione delle ragazze (per il momento solo per la Svizzera tedesca).

La misura **L22** tratta il problema dell'arruolamento forzato delle ragazze nei conflitti armati. Il Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione dei bambini ai conflitti armati del 25 maggio 2000 è stato adottato dal Parlamento tramite il decreto federale del 12 giugno 2002 ed è entrato in vigore per la Svizzera il 26 luglio 2002. Il messaggio del Consiglio federale concernente la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini è in corso d'elaborazione.

MISURA NON ANCORA ATTUATA

L7

Capitolo M Finanze e strutture

Il capitolo «Finanze e strutture» comprende 12 misure, di cui 8 sono da realizzare a livello nazionale. Tra queste, 7 riguardano l’Amministrazione federale.

MISURE (PARZIALMENTE) ATTUATE

La misura **M3** chiede di creare un gruppo che accompagni la realizzazione dei provvedimenti previsti nel Piano d’azione, nonché di allestire un rapporto. Questo rappresenta il contributo del gruppo interdipartimentale⁶⁷ alla realizzazione della seconda parte di questa misura. Per contro, il gruppo di lavoro non dispone delle risorse necessarie per sostenere gli uffici e i dipartimenti nel loro operato quotidiano. Si stanno comunque compiendo degli sforzi per migliorare le competenze degli uffici e dei dipartimenti in materia di parità (cfr. H6).

La misura **M4** chiede che i servizi preposti alla parità dispongano di mezzi finanziari e di personale in relazione al compito loro assegnato; mentre la misura **M5** chiede di assicurare il finanziamento dei progetti promozionali e dei servizi di consulenza operanti in favore della parità tra donne e uomini nella vita professionale. Il budget complessivo dell’UFU (compreso quello del segretariato della Commissione federale per le questioni femminili, che vi aggregato) è di CHF 6,4 milioni per il 2002; l’ammontare riservato agli aiuti finanziari in base alla LPar rappresenta la posta maggiore, ossia CHF 3,9 milioni. L’UFU dispone di 10 posti di lavoro (compresi gli 1,7 posti del segretariato della CFQF e i 2,5 nuovi posti concessi al Servizio per la lotta alla violenza, che devono ancora essere occupati, v. misura D1).

Due misure riguardano il gender mainstreaming. La misura **M1** propone di esaminare in che modo le donne beneficiano della spesa pubblica. Allo scopo è necessario effettuare un’analisi del budget secondo il genere, che permetta di verificare in quale modo gli introiti e le spese pubbliche si ripercuotono sulle donne e sugli uomini. L’UFSPO ha accettato di fungere da ufficio pilota in questo campo. Perciò, la prima analisi del budget secondo il genere effettuata a livello federale viene realizzata presso questo servizio e riguarda una parte del budget della sezione Gioventù e sport. Essa considera due tipi di spese: da un lato le spese concernenti le partecipanti e i partecipanti ai vari corsi di sport, dall’altro le indennità versate alle monitrici e ai monitori di G+S. I risultati dello studio sono attesi per la fine del 2002.

La misura **M6** chiede di considerare gli aspetti sessospecifici nelle politiche pubbliche. Per le risposte date si rimanda al tema gender mainstreaming nel capitolo H (Meccanismi istituzionali). Nel valutare le richieste di sussidio concernenti progetti pilota in materia di esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, i fanciulli e gli adolescenti, l’UFG precisa di riservare la massima attenzione agli aspetti sessospecifici e, se le condizioni sono soddisfatte, di sostenere finanziariamente le richieste ogniqualvolta sia possibile. Se invece le richieste non considerano questi aspetti qualora ciò fosse pertinente, l’UFG può rifiutare i sussidi. È inoltre importante considerare anche in termini strutturali i bisogni quotidiani delle donne che scontano una pena. Ma ciò potrebbe richiedere l’adeguamento della concezione globale in vigore, il che non è evidentemente possibile senza costi supplementari.

La misura **M7** coincide con la misura G19 (v. qui sopra).

La misura **M8** chiede di sviluppare l’informazione, il dialogo e il coordinamento con le ONG attive in tutti i campi legati alla promozione della parità. Come già menzionato al capitolo H (Meccanismi istituzionali), nella sua risposta alla mozione Bühlmann (97.3520 Aiuto finanziario alle associazioni

⁶⁷ Gli uffici che partecipano al lavoro del gruppo interdipartimentale e sono incaricati di fornire le informazioni necessarie alla redazione del presente rapporto da parte dell’UFU sono: Cancelleria federale, DP, DFAE/SG, DSC, DDIP, DFI/SG, UFC, UFSP, UFS, UFAS, Gruppo scienza e ricerca, CPF, UFU, DFGP/SG, UFG, UFP, UFDS, UFR, DDPS/SG, UPER, DFE/SG, seco, UFFT, DATEC/SG, UFCOM, UFAFP.

femminili nazionali), il Consiglio federale si era dichiarato disposto a esaminare la creazione di una base legale per sostenere le attività generali delle ONG (cfr. H3). Nel frattempo vi ha rinunciato e la mozione è stata stralciata dal ruolo. Per contro, l’Amministrazione (p. es. UFAS, DP IV, DSC, UFU) ha sviluppato un’estesa rete di contatti con le organizzazioni attive nel campo della parità e dei diritti delle donne, siano esse organizzazioni femminili o organizzazioni di difesa dei diritti della persona. Queste organizzazioni vengono regolarmente coinvolte nei lavori di elaborazione dei rapporti della Svizzera sull’attuazione delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani (Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, sulla donna, Patti I e II). Esse sono pure spesso membri delle delegazioni svizzere alle conferenze internazionali dedicate a questa tematica. Contatti regolari vengono coltivati con alcune di esse, anche a livello dei capi di dipartimento. In particolare, l’ONG Coordinazione post Beijing Svizzera collabora con l’Amministrazione federale nell’ambito dei lavori successivi alla IV Conferenza mondiale dell’ONU sulle donne e assolve un mandato d’informazione (cfr. H3).

Tra le forme inventive di collaborazione con le organizzazioni non governative vale la pena di menzionare la «Frauenrundtisch» (tavola rotonda femminile), convocata dalla Fondazione svizzera per la pace e sostenuta dagli uffici federali interessati, allo scopo di valutare l’attuazione del capitolo E del Piano d’azione, concernente le donne nei conflitti armati. Invitati sono tutti i partner interessati (Amministrazione, parlamentari, ONG).

Misure da prendere a livello internazionale

I principali destinatari delle misure da prendere sul piano internazionale sono la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Direzione politica (Divisioni politiche I e IV⁶⁸) e la DDIP del DFAE, nonché il seco, centro di prestazioni Sviluppo e transizione. Vista la complementarietà delle attività di questi servizi e la stretta collaborazione sviluppatasi fra loro in alcuni campi, le misure da prendere a livello internazionale sono state raggruppate in un solo capitolo per poter fornire una panoramica sintetica.

Gender mainstreaming

La DSC presta in maniera generale da anni una grande attenzione alle problematiche di genere (**H6, H7**). Le misure per le quali era chiamata a intervenire sono perciò state per lo più realizzate, sia direttamente in funzione del Piano d’azione, sia nell’ambito della strategia generale della DSC. L’attuazione di una politica di sviluppo equilibrato uomini-donne è affidata alla responsabilità di vari programmi operativi e dei servizi incaricati dell’elaborazione delle politiche di sviluppo. L’unità Gender (160% presso la Sezione Governabilità) è incaricata di fornire alle altre unità organizzative un appoggio metodologico, tecnico e teorico in questo campo. L’obiettivo dell’unità è quella di riuscire a istituzionalizzare l’approccio di genere in seno alla DSC, offrendo delle formazioni sul tema approccio di genere e sviluppo, nonché assicurando la promozione della parità in seno ai suoi team e a quelli dei suoi partner (**H4, H5, C18**). A questo scopo l’unità Gender organizza il proprio appoggio in funzione dei principali indirizzi strategici messi a punto presso la centrale. La Strategia 2010 della DSC fa della partecipazione delle donne ai programmi e ai processi decisionali a tutti i livelli una priorità (**A15, C5**). Essa si premura pure che gli aspetti inerenti allo sviluppo equilibrato uomini-donne vengano integrati negli strumenti abitualmente utilizzati per assicurare il seguito e la valutazione dei programmi (**F28**). Il seguito viene assicurato ai vari livelli ai quali opera la DSC: micro (gruppi interessati dai programmi/progetti), meso (istituzioni partner incaricate di attuare un programma) e macro (a livello di Stato, di dialogo politico tra Stati). Al momento di negoziare degli accordi bilaterali la DSC cerca di porre l’accento sulla situazione dei gruppi maggiormente svantaggiati, fra i quali rientrano anche le donne (**I17**). La DSC raccomanda di effettuare una diagnosi di genere prima di avviare qualsiasi azione: ciò rende infatti possibile integrare le situazioni e le visioni delle donne e degli uomini nella pianificazione dei programmi (**L5**). Le sezioni operative o tematiche hanno inoltre sviluppato anche delle strategie per uno sviluppo equilibrato uomini-donne in funzione dei contesti politici, sociali e culturali nei quali esse intervengono.

L’esperienza ha mostrato che è preferibile concedere alle varie unità organizzative, ai vari programmi o partner il tempo di definire essi stessi le modalità di attuazione della politica di sviluppo equilibrato uomini-donne (molte misure concernenti il livello internazionale dipendono in effetti molto dalla buona volontà dei partner coinvolti), e questo per non aumentare il rischio di resistenza – peraltro non trascurabile –, migliorando nel contempo l’impatto. La DSC incoraggia i suoi partner in questo senso nel quadro delle negoziazioni di partenariato (**M10**).

Per quanto riguarda la collaborazione con le istituzioni internazionali, la DSC versa un contributo di CHF 800'000 l’anno al Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM), di CHF 18 milioni al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), e di CHF 12,5 milioni al Fondo delle Nazioni Unite per le attività in materia di popolazione (UNFPA), che sono gli organismi maggiormente impegnati per quanto riguarda la promozione delle donne e la considerazione dei rapporti di genere.

⁶⁸ Nell’ambito della ristrutturazione della Direzione politica del DFAE, avvenuta nella primavera 2001, le competenze della DP III in materia di promozione civile della pace sono state assegnate alla DP IV; quelle relative all’OSCE, alla DP I.

Sul piano della collaborazione fra gli uffici, la DSC collabora con la DP IV nel campo dei diritti umani, con la DP I per quanto riguarda l'Europa dell'Est e il Patto di stabilità, e con il seco nell'ambito dei programmi di cooperazione con l'Europa dell'Est.

Quasi tutte le misure riguardanti la Direzione politica del DFAE sono state attuate, benché in misura diversa. Non si può tuttavia ancora affermare che, nelle attività bilaterali e multilaterali della Svizzera, la prospettiva di genere venga sistematicamente integrata in tutti i settori. Questa prospettiva è indubbiamente presa in considerazione nell'ambito della formazione degli esperti del pool per la promozione civile della pace e la promozione e la tutela dei diritti umani. La Divisione politica I – Sezione OSCE (DP I) si sforza d'altronde, in collaborazione con la Divisione politica IV (DP IV), di portare avanti l'impegno svizzero in favore della parità e dei diritti delle donne in seno all'OSCE e alle task force interessate del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale. Inoltre, volendo riservare una maggiore attenzione al dossier trasversale Gender, nell'ambito della propria ristrutturazione nella primavera 2001 la DP IV ha designato questo tema come punto focale (v. H qui sotto).

Il centro di prestazioni «Sviluppo e transizione» (ST) del seco assume, insieme alla DSC, la responsabilità della concezione e attuazione dell'aiuto allo sviluppo. Il suo ruolo nell'attuazione del Piano d'azione si concentra essenzialmente sulle misure di lotta contro la povertà e sulle misure economiche.

Una volontà di concentrazione sui progetti operativi di ST e una limitazione per quanto concerne le risorse in personale fanno sì che la ricerca e gli studi d'impatto si limitino alla valutazione dei progetti e dei programmi. In questa prospettiva il seco non dispone di mezzi per effettuare ricerche sull'impatto che le varie politiche di cooperazione esercitano sulle donne. Per contro, ST segue da vicino le ricerche effettuate nelle organizzazioni internazionali e quelle realizzate dalla DSC (**A4, A20**). Quando vengono concepite delle strategie di sviluppo e occorre dare un seguito alle tematiche elaborate nelle organizzazioni multilaterali il seco prende posizione (**F10, A6, M12, F39**).

Ricerca

La DSC assicura per quanto possibile la promozione e il sostegno di iniziative di partner che mirano a separare i dati per sesso a livello macro (nazionale), meso (quello delle organizzazioni partner) e micro (in seno ai programmi della DSC) (**A19, C19, F11, G20, H9, I15, L4**). Se in taluni campi, come quello dell'educazione, i progressi sono notevoli, questa pratica è tuttavia lungi dall'essere generalizzata. La complessità e gli investimenti – sia umani che finanziari – richiesti per creare dati separati presuppongono un impegno e una motivazione dei responsabili che talvolta mancano. Per quanto concerne i suoi programmi e progetti, la DSC sostiene il principio della suddivisione dei dati per sesso e la sua applicazione nell'elaborazione degli indicatori concernenti il seguito e la valutazione dei risultati.

Per quanto riguarda il finanziamento di studi sull'impatto avuto dalla globalizzazione sulle donne e gli uomini in alcuni paesi in via di sviluppo e la promozione della partecipazione delle associazioni femminili competenti al dialogo nazionale, la DSC privilegia una strategia di misure puntuali e mirate, piuttosto che l'elaborazione di studi su un tema complesso e difficile da riassumere (**A4, A20, B38**). La DSC ha pubblicato vari studi sull'importanza di considerare il genere in una politica di sviluppo sostenibile.⁶⁹

⁶⁹ Bravo-Baumann, Heidi: Gender and Livestock. Capitalisation of Experiences on Livestock Projects and Gender, Berna, SDC Working Paper 3/2000.

Líneas directrices para la integración de género en el trabajo de la División América Latina, settembre 2000. Reconstructing gender towards collaboration, 1999.

Género como dimensión del desarrollo sostenible. Estrategia de Género del Programa de COSUDE-Bolivia, senza data
Cahier d'outils pour mieux prendre en compte «Genre» dans un programme, sous la dir. du Programme Femmes-Niger de la Coopération suisse, Edition ACD, 2000.

Povertà (A)

La lotta contro la povertà costituisce, insieme con lo sviluppo sostenibile, il principale obiettivo della DSC. Quest'ultima cerca sistematicamente di coinvolgere a ogni livello decisionale e partecipativo le donne al pari degli uomini (**A15**). Nella preparazione delle PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers o strategie nazionali di riduzione della povertà), è perciò stata riservata una speciale attenzione alla collaborazione con la popolazione civile, dando alle problematiche di genere il necessario peso. La DSC e il seco s'impegnano in questo senso nell'ambito della loro collaborazione con la Banca mondiale e, in particolare, nell'ambito delle PRSP. La DSC sostiene attivamente la Banca mondiale (BM) nell'elaborazione della sua *gender-strategy*, finanziando, da un lato, una parte della valutazione delle strategie regionali Gender della BM e, dall'altro, tramite pareri, scambi e raccomandazioni concernenti la nuova strategia di genere della BM (**A3, F10, F27, F39, M12**).

Formazione (B)

Tutti i programmi educativi sostenuti dalla DSC considerano le differenze di genere e hanno perciò sviluppato delle strategie appropriate in collaborazione con i paesi partner (**B12, B32**). La DSC è particolarmente attiva nel campo dell'alfabetizzazione, dell'educazione informale e della formazione professionale. In questo ambito adatta i suoi programmi ai bisogni e alle costrizioni delle donne in modo da aumentare non solo il loro tasso di partecipazione, ma anche il loro tasso di riuscita (**B12, B13, B15, B22, B23, B39, L16**). Le misure B12, B22, B23, L5 e L6 vengono attuate tramite programmi di formazione professionale.⁷⁰

Seguono qui alcuni programmi che pongono l'accento sulla formazione delle donne e delle ragazze oppure che si prefiggono specificamente di migliorare la posizione sociale delle donne, accompagnati dall'indicazione dell'importo annuale (in franchi svizzeri) stanziato per ciascuno di essi:

- Benin, programma d'alfa-educazione(1'100'000)
- Burkina Faso, programma d'alfabetizzazione (1'000'000)
- Mali, programma di sostegno al genere (150'000)
- Niger, programma d'alfabetizzazione (800'000) e programma Donne Niger (300'000)
- Ciad, programma d'educazione di base (2'000'000)
- Tanzania, programma di credito per le donne (400'000).

I risultati di una ricerca esperita nel 1998 sulla situazione delle donne borsiste che studiavano in Svizzera hanno consentito di creare un programma complementare che permetesse di rafforzare le borsiste nei campi connessi alla loro formazione (informatica, lingue). Per favorire l'accesso delle donne alle formazioni più tecniche e innovative vengono inoltre applicate delle misure aventi il carattere di azioni positive. Ma in questo ambito i progressi permangono lenti, considerata la molteplicità dei ruoli che le donne provenienti dai paesi in via di sviluppo devono rivestire (**B11, F25, I23**). Un nuovo programma specificamente destinato alle donne dell'Africa occidentale è stato introdotto a titolo sperimentale nel 2002. Esso si prefigge di dare alle donne leader o formatrici gli elementi che consentano loro di acquisire quella fiducia in sé che spesso manca alle donne malgrado la loro grande esperienza di vita.

Salute (C)

La DSC collabora anche a varie attività internazionali che si prefiggono di realizzare la misura **A6** (investimenti nel campo della salute e dell'educazione nell'ambito dei programmi di riforma economica), segnatamente tramite l'iniziativa di sdebitamento HIPC (Heavily Indebted Poor Countries Initiative) nell'ambito delle PRSP, la quale annulla una parte del debito in cambio del mantenimento di un certo livello di investimenti sociali (v. anche capitolo F «Economia»).

La DSC partecipa anche alla realizzazione delle attività del Global AIDS and Health Fund (**C12**). Essa si è dotata di una politica che le consente di considerare la problematica HIV/AIDS come un tema trasversale in tutti i programmi e sta inoltre elaborando la sua nuova politica sanitaria. La prospettiva di genere vi è veramente bene integrata. In questi vari programmi sanitari le donne sono molto presenti e le loro preoccupazioni vengono ampiamente prese in considerazione. Esse sono molto attive in seno ai comitati sanitari di base (livello locale) e alcune vengono formate come agenti sanitarie di prossimità o come levatrici (**C3, C4, C5, C9**).

⁷⁰ Thèse pour une formation professionnelle équitable, DSC, 1997.

La DSC ha pure partecipato alla pubblicazione di opere quali «Tant qu'on a la santé»⁷¹ e «Quel genre d'homme?»⁷² nell'ambito dell'appoggio che essa assicura all'organizzazione di colloqui sul genere presso l'Istituto universitario di studi sullo sviluppo di Ginevra (**C13**).

Per quanto concerne le mutilazioni sessuali si rimanda alla sezione Violenza qui sotto.

Violenza (D)

Rispondendo all'interrogazione ordinaria Stump sulla lotta contro la pratica delle mutilazioni sessuali (01.1072), il Consiglio federale ha indicato che si sarebbe sforzato per quanto possibile di combattere il problema (**D12, D14, L6, L9**). Il DFAE sostiene nell'ambito della cooperazione allo sviluppo le iniziative di organizzazioni locali aventi come obiettivo di lottare contro le mutilazioni genitali femminili (**L9**). Fra il 1999 e il 2001 sono stati investiti circa CHF 500'000 in progetti per combattere esplicitamente tali mutilazioni in Costa d'Avorio, nel Ghana, in Mali, nel Niger e in Tanzania.

Anche la DP IV e la DPI del DFAE si preoccupano di lottare contro la violenza perpetrata nei confronti delle donne sia tramite il sostegno finanziario a progetti delle ONG e delle organizzazioni internazionali (OI), sia tramite degli interventi diplomatici bilaterali e multilaterali.

In maniera generale la politica svizzera si concentra sulle violazioni più gravi dei diritti della persona (tortura, esecuzioni sommarie o arbitrarie, nonché violazioni a danno dei membri di gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini ecc.). Per quanto concerne i diritti delle donne, gli interventi si concentrano essenzialmente sui temi della pena di morte (donne incinte, lapidazioni), della tratta, della violenza domestica, dell'escissione, dei crimini commessi per salvare l'onore e della tortura (**D13**).

È nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani – uno degli obiettivi del Consiglio federale per il 2001 – che il DFAE è stato particolarmente attivo dopo l'adozione del Piano d'azione. La Svizzera si è impegnata a livello internazionale in favore di una migliore protezione delle vittime della tratta degli esseri umani. Essa ha pertanto sostenuto gli sforzi dell'OSCE e del Patto di stabilità per quanto riguarda la tratta degli esseri umani e, in particolare, la tratta delle donne. Partita da un'iniziativa della Svizzera, una risoluzione del Consiglio permanente dell'OSCE chiede all'OSCE stessa di impegnarsi presso altre organizzazioni internazionali affinché creino degli strumenti efficaci per lottare contro la tratta degli esseri umani, prestando in particolare attenzione al comportamento delle persone impegnate nelle missioni all'estero. La Svizzera appoggia inoltre una consulente presso il segretariato della task force Tratta degli esseri umani del Patto di stabilità. La DSC e la DP IV sostengono vari progetti, segnatamente in Kosovo, in Moldavia e nel Tagikistan (**D19**). Nel 1999 la Svizzera ha messo a disposizione dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) CHF 100'000 per sostenere l'attuazione del piano d'azione Tratta degli esseri umani. Nel 2001 ha versato ulteriori CHF 160'000 per sostenere nuovi progetti.

Nel 2000 la Svizzera ha sostenuto il progetto «Applied Research and Data Collection on Trafficking To, Through and From the Balkan Region» con €47'500.

Per quanto concerne in maniera generale la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (**D11**), il potenziamento del sostegno assicurato alle ONG attive in questo campo pone qualche problema, nonostante che da parte della DP IV sussista una manifesta volontà in tal senso. In effetti, a causa del numero delle richieste di sussidio ricevute dalla DP IV, Sezione politica dei diritti umani, essa può riservare solo una modesta quota del suo budget ad azioni destinate a combattere la violenza contro le donne e a promuovere i diritti della donna (circa CHF 40'000 all'anno). Tuttavia, per quanto riguarda la regione dell'OSCE, questo importo è completato dalle risorse stanziate dall'OSCE/ODIHR e dai progetti sviluppati nell'ambito del Patto di stabilità con l'Europa sudorientale. Per esempio, la DP IV sostiene, in collaborazione con la DP I, vari progetti dell'OSCE/ODIHR: nel 2000-2001 il progetto «Women's Rights and Anti-trafficking Education Project» in Albania con complessivamente € 82'500, nel 2000 il progetto «Prevention of Violence Against Women in Macedonia» con € 16'900.

⁷¹ Yvonne Preiswerk (a cura di): *Tant qu'on a la santé. Les déterminants socio-économiques et culturels de la santé dans les relations sociales entre les femmes et les hommes*, IUED, 1999.

⁷² Christine Verschuur (a cura di): *Quel genre d'homme? Construction sociale de la masculinité, relations de genre et développement*, IUED, 2000.

Nel 2001 la Svizzera ha finanziato il progetto «Legal Support Center for Women» nel Tagikistan con €60'000.

Dato che rappresenta una preoccupazione per i partner, la problematica della violenza nei confronti delle donne è in generale oggetto di una crescente considerazione nei programmi (**L24**), per esempio nelle formazioni Gender in India, nel Bangladesh e in Pakistan. La DSC sostiene pure dei progetti specifici in Pakistan, Vietnam e Tagikistan.

Per quanto concerne i passi da compiere in ambito diplomatico, la Svizzera interviene sempre più regolarmente a livello bilaterale in favore di casi specifici di donne e ragazze condannate a morte o a pene disumane o degradanti, oppure in favore di riforme legislative e della prassi conformi alla CEDAW (**D13, I7, L8**). Essa si impegna pure a livello multilaterale. Nell'aprile 2002 la Svizzera è infatti di nuovo stata coautrice delle risoluzioni della Commissione dell'ONU per i diritti umani concernenti la violenza contro le donne e la tratta delle donne. Essa coopera anche con le relatrici speciali della Commissione dei diritti dell'uomo e con la Divisione dell'ONU per la promozione delle donne.

Conflitti armati (E)

La maggior parte delle misure da prendere a livello internazionale sono state attuate dagli uffici o dipartimenti interessati (v. anche qui sotto il paragrafo Diritti fondamentali e qui sopra il paragrafo Violenza, nonché nella sezione nazionale il capitolo F «Conflitti armati»).

Talune iniziative sono state lanciate, segnatamente all'OSCE, per assicurare una formazione simile a tutto il personale delle organizzazioni internazionali. La Svizzera ha peraltro chiesto all'OSCE di aumentare il numero delle donne nelle missioni sul terreno. Una donna svizzera, finanziata dalla Svizzera fino alla fine del 1999, è consulente per le problematiche di genere presso il segretariato dell'OSCE a Vienna (**E10**). Il suo compito è quello di favorire, sia presso la sede dell'organizzazione che sul terreno, la presa di coscienza delle differenze sociali che esistono tra i sessi e di controllare le possibilità di reclutamento e di promozione aperte alle donne. È pure competente per la formazione in materia di genere dei nuovi membri della missione. In tal modo il personale della missione dovrebbe essere formato al gender mainstreaming sia per quanto concerne l'organizzazione interna, sia per quanto concerne la prospettiva di genere sul terreno. Il piano d'azione elaborato dalla consulente per adempiere questi vari compiti è stato approvato dall'OSCE nel giugno 2000. Dall'inizio del 2000 questo posto è finanziato tramite il budget dell'organizzazione, come richiesto dalla Svizzera.

Varie iniziative sono state prese anche per quanto riguarda la misura **E4**, che prevede, nelle regioni in conflitto, di sostenere gli sforzi che incoraggiano le donne e danno loro i mezzi per impegnarsi in favore della pace e della sicurezza. La DP del DFAE assicura il suo appoggio alla Gender Task Force del Patto di stabilità. Nel 2000 la Svizzera ha sostenuto vari progetti di questa task force nel Montenegro e in Serbia per quanto attiene al rafforzamento del potere politico delle donne (complessivamente DEM 412'450).

Nell'ambito della Rete sulla sicurezza umana la Svizzera ha finanziato nel 2000 insieme con la Norvegia e il Canada, un forum internazionale sul tema «Gender in Post-conflict Transitions». Ne è uscita la pubblicazione «Gendering Human Security».⁷³

La DP IV del DFAE sostiene per esempio anche alcune ONG femminili in Colombia (**E5**) e partecipa d'altronde pure agli sforzi di riflessione ed elaborazione di politiche a livello internazionale.

I diversi servizi del DFAE che si occupano dell'invio all'estero di esperte ed esperti in missioni di aiuto umanitario, di salvaguardia delle condizioni di esistenza e di salvaguardia della pace attribuiscono una grande attenzione alle modalità di collaborazione tra le donne e gli uomini durante tali missioni: a loro preme di sensibilizzare le persone impegnate in queste missioni alle tensioni che possono sorgere a causa dei diversi comportamenti legati al sesso (**E4**). Per maggiori ragguagli sul

⁷³ Norwegian Institute of International Affairs, Fafo Programme for International Cooperation and Conflict Resolution. Gendering Human Security. From Marginalisation to the Integration of Women in Peace-Building, Oslo, Fafo-Report 352, NUPI-Report 261, 2001.

ruolo delle donne nel mantenimento della pace e nella composizione pacifica delle divergenze si rimanda al Rapporto CEDAW.⁷⁴

La misura **E6** chiede di impegnarsi in favore di un disarmo generale posto sotto il controllo internazionale. La Direzione politica del DFAE precisa che sono state messe a disposizione delle risorse finanziarie a questo scopo e che numerose attività stanno svolgendo in questo senso, segnatamente per quanto riguarda lo sviluppo del diritto e la formulazione di politiche sul piano internazionale.⁷⁵

La misura **E7** chiede di intensificare lo sminamento umanitario. La Svizzera ha compiuto grandi sforzi in questo senso. Essi sono stati realizzati congiuntamente e di concerto tramite la Direzione politica, la DSC (DFAE) e il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Al Centro di politica di sicurezza di Ginevra viene impartita una formazione continua nel campo delle mine antipersona; il DDPS suddivide per sesso le statistiche della partecipazione.

La problematica di genere viene sempre più spesso considerata nell'ambito delle situazioni post-conflitto. Un grande sforzo rimane nondimeno da compiere per assicurare una partecipazione effettiva delle donne a livello di negoziazioni politiche. La DSC sostiene le organizzazioni femminili che cercano di fare sentire la propria voce a livello nazionale durante le negoziazioni. Le organizzazioni internazionali partner della DSC (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, UNHCR) hanno compiuto negli ultimi anni grandi sforzi nelle situazioni d'emergenza e per integrare le donne nella gestione e attuazione dell'aiuto umanitario (**E10, E12, E13, E17**).

Economia (F)

La buona gestione degli affari pubblici costituisce uno dei pilastri della strategia 2010 della DSC e della strategia 2006 del seco. Il concetto abbraccia nozioni legate al rispetto dei diritti umani, alla ripartizione dei ruoli tra Stato società civile e settore privato, allo stato di diritto, al governo locale e alla decentralizzazione.

I rapporti di genere vengono sistematicamente considerati a tutti i livelli della gestione degli affari pubblici e nell'ambito di tutti i meccanismi che la reggono.

Nell'ambito dei programmi di sostegno alla decentralizzazione la DSC incentiva le attività volte a promuovere la partecipazione delle donne e un loro maggiore coinvolgimento nella vita politica locale. Vari progetti hanno sviluppato nei diversi contesti strategie adeguate, innovative e pertinenti. Esse permettono anche di considerare maggiormente i bisogni e le aspirazioni delle donne nel quadro delle politiche locali. Nel 2001 la DSC ha annunciato che la Svizzera avrebbe investito nei prossimi due anni altri 30 a 35 milioni di franchi nella ricostruzione dell'Afghanistan, ponendo l'accento in particolare sul rafforzamento del ruolo delle donne nella società afgana (**F14, G22, G23, G24, I11, I24, L15**).

La parità di accesso delle donne e degli uomini alle risorse (**F19**) rappresenta un obiettivo importante per la DSC, come dimostrano per esempio il programma di credito per le donne in Tanzania oppure le direttive concernenti la promozione del genere emanate nell'ambito del programma a medio termine della DSC e del seco in Bosnia-Erzegovina. Il contributo dato dalle donne alla produzione e al reddito della famiglia viene d'altronde considerato nei programmi di sviluppo rurale (Africa occidentale e America latina). Questi programmi agiscono sia per migliorare il reddito agricolo, sia per migliorare nei villaggi le condizioni di vita per quanto riguarda le infrastrutture e l'accesso (**F20, F21, F22**).

Il seco presta attenzione affinché le organizzazioni multilaterali (organizzazioni e istituzioni finanziarie internazionali) considerino prioritario nell'aiuto alleviare il lavoro delle donne. I progetti di aiuto alla ricostruzione delle infrastrutture, per esempio, costituiscono una parte importante dell'aiuto svizzero allo sviluppo. In effetti, lo sviluppo dei settori energetico e idrico può alleviare il lavoro delle donne (**F38**), il cui ruolo tradizionale è quello di occuparsi dei lavori domestici e di assicurare il rifornimento d'acqua percorrendo talvolta distanze considerevoli (**F39**).

⁷⁴ Rapporto CEDAW, § 221-227.

⁷⁵ V. il rapporto del Consiglio federale sulla politica di controllo degli armamenti e di disarmo della Svizzera 2000, del 30 agosto 2000 (in adempimento del postulato Haering Binder 98.3611 del 17.12.98), FF 2000 4774.

La misura **F12** chiede di riservare una parte degli investimenti generati dalle misure di sdebitamento e dagli aiuti alla bilancia dei pagamenti a progetti in favore delle donne e delle ragazze. Per questo, nell'ambito di un gruppo di lavoro interdipartimentale, il seco ha stanziato delle risorse finanziarie e ha creato nuove strutture. Gli aiuti budgetari e le misure di sdebitamento favoriscono i paesi beneficiari quando generano nuove risorse o quando alleviano determinati oneri. In tal caso una quantità maggiore di mezzi risulta così a disposizione per compiti essenziali, come quelli di promuovere la sanità o l'educazione. Il seco concede delle risorse in base a un contratto con il paese beneficiario, nel quale quest'ultimo si impegna solitamente a riservare maggiori risorse per simili compiti essenziali, nonché più in generale a realizzare una politica economica sana. Queste disposizioni favoriscono soprattutto le donne. Una parte del programma svizzero di sdebitamento era costituito dai cosiddetti fondi di controvalore. In questo ambito vengono pure incentivati alcuni progetti per le donne, come per esempio la Banca delle donne di Dakar (una cooperativa di credito e di risparmio).

Il programma di sdebitamento aveva un carattere innovativo per quanto concerne la ripartizione dei compiti in Svizzera. Tre istituzioni – due pubbliche e un'organizzazione della società civile – si sono infatti suddivise i compiti. Mentre il seco assumeva la direzione dell'elaborazione del programma nel suo insieme, la DSC era responsabile dell'attuazione e del trasferimento del fondo di controvalore creato quale contropartita dello sdebitamento. Il Centro di sdebitamento della Comunità delle opere umanitarie ha procurato preziosi consigli al seco e alla DSC in questo campo. Dopo dieci anni d'esercizio del programma di sdebitamento è stata chiesta una valutazione a due esperti indipendenti. Tale valutazione comprendeva anche un esame della politica messa in atto riguardo al fondo di controvalore.

La misura **F14** è stata realizzata nel campo della promozione delle convenzioni di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in vista di sopprimere le discriminazioni nei luoghi di lavoro. Un esempio: il Sudafrica ha creato dei meccanismi di conciliazione per dirimere i conflitti sul lavoro in sostituzione di sistemi giuridici tendenti a sfavorire le donne.

Decisionalità (G)

La Divisione politica III (Sezione presenza della Svizzera nelle organizzazioni internazionali) ha presentato per la prima volta nel marzo 2001 uno schema sintetico della posizione della Svizzera sulla scena multilaterale. Ne emerge una presenza femminile molto debole ai posti di responsabilità. Sembra che non esistano risorse in personale che consentano di affrontare specificamente il compito di promuovere le donne nelle organizzazioni internazionali. Un primo incontro fra l'UFU e la DP III si è tenuto nell'agosto 2001 e ha consentito di sollevare il problema e di indicare delle possibilità per porvi rimedio (informazioni mirate alle dottorande, sistema di mentoring ecc.) (**G21**). Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo le donne rimangono sottorappresentate per quanto riguarda i posti sul terreno, ma di recente si registra un aumento del numero di coordinatrici aggiunte.

La considerazione sistematica dei rapporti di genere nell'ambito del sostegno assicurato dalla Svizzera al processo di democratizzazione nei paesi partner ha per ora dato luogo solo ad alcune azioni puntuali da parte della DP IV, e questo a causa della carenza di risorse umane (**G22**). Le questioni relative alla rappresentanza femminile e alla partecipazione delle donne alle decisioni rappresentano criteri importanti in tutti i programmi di promozione della decentralizzazione sostenuti dalla DSC (**G23, G24**).

Meccanismi istituzionali (H)

La considerazione della prospettiva di genere in tutte le attività realizzate dalla Svizzera a livello bilaterale o multilaterale (**H7**) dipende dalla competenza in materia di parità di ciascun ufficio o dipartimento. Come indicato nell'introduzione, il Consiglio federale ha ribadito la necessità di un'azione volta ad aumentare la competenza dell'Amministrazione federale in materia di parità e la sua sensibilità riguardo a questo tema.

In seno al DFAE, la DSC si impegna già da una decina d'anni sul cammino dell'approccio integrato della parità, che essa persegue attivamente offrendo consulenze, formazioni e provvedendo alla messa in rete (**H4, H5**). Presso la DP IV è invece in corso una riflessione, con lo scopo di esaminare in che modo e con quali risorse sia possibile integrare più sistematicamente nelle attività della divisione

stessa la tematica di genere a titolo di progetto pilota (per esempio: formazione del personale). Per coordinare queste riflessioni, una collaboratrice è stata designata come «punto focale» per il dossier trasversale Gender.

Diritti fondamentali (I)

La maggior parte delle misure relative ai diritti fondamentali delle donne sono state attuate. Il capitolo I «Diritti fondamentali» contiene dati sulle ricadute internazionali delle misure attuate dal DFAE. (Si rimanda anche al paragrafo sulla violenza qui sopra, in particolare per quanto riguarda gli interventi politici del DFAE e il sostegno alle ONG.). Occorre ancora rilevare che la Direzione politica del DFAE ha messo a disposizione risorse finanziarie e ha lanciato delle iniziative politiche all'OSCE (tratta degli esseri umani, violenza nei confronti delle donne e parità). Essa ha partecipato attivamente alle negoziazioni e cofirmato alcune risoluzioni della Commissione dei diritti dell'uomo. Ha inoltre assicurato un sostegno politico e finanziario alle task force Gender e AntiTrafficking del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale. La Direzione politica del DFAE sottopone anche i rapporti annuali delle ambasciate a un esame sistematico nella prospettiva dei diritti della donna (**I8**).

La Direzione politica del DFAE sostiene varie ONG attive nel campo dei diritti umani, in particolare quelle che gestiscono «progetti per le donne» (**I10**, v. anche D11).

Da ultimo, la Svizzera, che partecipa attivamente a tutte le negoziazioni condotte in seno all'ONU, ritiene prioritaria l'elaborazione di una Dichiarazione sui popoli autoctoni (**I9**).

La DSC sostiene vari programmi che promuovono la conoscenza dei diritti delle donne a livello locale tramite delle ONG locali, quali le associazioni delle giuriste in Mali, nel Niger e nel Kirghizistan (**I24**).

Media (J)

Il seco e la DSC hanno talvolta modo di collaborare nel campo dei media. Tuttavia, questo settore non è prioritario né per l'uno né per l'altra. Una formazione sulla prospettiva di genere è stata organizzata per gli animatori di radio rurali in Africa occidentale (**J9**).

Ambiente (K)

Come già indicato sopra, è parte integrante della politica della DSC fare in modo che nei programmi le donne non siano semplici esecutrici, bensì delle partner uguali al momento di prendere decisioni (**K6**). La DSC si sforza pure di utilizzare e di valutare gli strumenti elaborati nell'ambito dei programmi per meglio capire e prendere in considerazione i ruoli dei diversi attori sociali (donne e uomini) nella gestione delle risorse naturali (**K10, K11**). Una capitalizzazione di 10 anni d'esperienza in campo ambientale ha consentito di mostrare come è evoluta in questo periodo la presa in considerazione nei programmi degli aspetti relativi al genere.⁷⁶

Bambine e ragazze (L)

Gran parte delle misure da prendersi a livello internazionale in favore delle bambine e delle ragazze sono state considerate nell'ambito delle azioni menzionate nei precedenti capitoli tematici. Qui va ancora rilevato l'impegno attivo della Svizzera nel campo dei diritti del bambino e il ruolo trainante che essa ha svolto nell'adozione del Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli nei conflitti armati, del Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, nonché nell'introduzione del tema «diritti dei bambini» nelle riunioni della Dimensione umana dell'OSCE (**L23**). Alla sessione speciale dell'Assemblea generale dell'ONU sui bambini, essa si è impegnata in particolare in favore dei bambini che versano in una situazione difficile (conflitti armati, lavoro minorile, sfruttamento sessuale, diritti civili e politici) (**L3**). Essa ha in particolare ottenuto l'integrazione di un paragrafo specifico in favore della riduzione della mortalità in età infantile delle bambine nella stessa misura di quella dei bambini. La dichiarazione e il piano d'azione integrano anche la lotta contro le pratiche tradizionali che pregiudicano la salute delle donne e delle bambine, quale l'escissione. La DSC sostiene le organizzazioni locali che lottano contro le pratiche tradizionali nefaste per le bambine, le mutilazioni genitali e le gravidanze precoci (**L11**). Tramite programmi

⁷⁶ Gestion durable, Ressources Naturelles, Biodiversité: Expériences pratiques, DSC, 2001.

incentrati sul miglioramento delle condizioni di vita delle persone più povere e programmi educativi incentrati sulle ragazze essa cerca inoltre di ridurre il loro sfruttamento economico (**L17, L18**).

MISURE NON ANCORA ATTUATE

B38
E11
F8, F11, F13, G20
I16
J8, J10, J11
K5, K12
L25
M9, M11